

Rep. n. 7848	SCRITTURA PRIVATA	Racc. 2022
	COMUNE DI SANREMO	
	(Provincia di Imperia)	
	Con la presente scrittura privata 'digitale nativa', ai sensi del Comunicato	
	ANAC del 04/11/2015, in una Sala del Comune di Sanremo (IM) in Corso Fe-	
	lice Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM) il giorno quattordici febbraio due-	
	milaventidue (14.02.2022)	
	TRA,	
	<u>da una parte</u>	
	1–CAVIGLIA Stefania, nata a Savona (SV) il 18/12/1967 C.F.	
	CVGSFN67T58I480P, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente	
	dell'Ufficio di EGATO del Comune di Sanremo (IM) - Codice Fiscale	
	00253750087, istituito in forza dell'accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 di	
	repertorio n. 2477 del 26/11/2021 e della deliberazione di Consiglio Comuna-	
	le n. 3 del 28/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ivi domiciliata	
	per la carica, la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse esclusivo	
	dei diciotto Comuni del bacino sanremese dei rifiuti, in prosieguo chiamato	
	anche 'Ente di Governo dell'Ambito', 'Autorità' o 'Amministrazione Affidante',	
	E	
	<u>dall'altra parte</u>	
	2–GORLERO Andrea, nato a Sanremo (IM) il 09/02/1954	
	C.F.GRLNDR54B09I138L, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione e, per gli effetti, legale rappresentante <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> della società 'AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.', con sede legale	
	in Sanremo (IM) 18038, Via Armea n. 96, iscritta in Registro Imprese della	

	C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA Imperia La Spezia Savona con CF ed i-	
	dentica P. IVA n. 01350350086, capitale sociale deliberato Euro	
	11.600.000,00 (undicimilioniseicentomila virgola zero zero) e capitale sociale	
	sottoscritto e versato Euro 4.530.000,00 (quattro milioni cinquecentotrentami-	
	la virgola zero zero), di seguito anche indicata, per brevità, 'Gestore' o AES e,	
	congiuntamente, 'Parti'.	
	Premesso che:	
	-l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n.	
	122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, pre-	
	vede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento	
	delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, del-	
	la Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzio-	
	ne, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2	
	lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccol-	
	ta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relati-	
	vi tributi;	
	-l'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 recante 'Servizi pubblici locali' prevede al	
	comma 1, che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provve-	
	dono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di	
	beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo e-	
	conomico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo	
	alla gestione integrata dei rifiuti urbani;	
	- la Legge n. 148/2011 <i>'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-</i>	
	<i>legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabiliz-</i>	
	<i>zazione finanziaria e per lo sviluppo'</i> , e, in particolare, l'articolo 3bis detta	

	norme in materia di Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svol-	
	gimento dei servizi pubblici locali e prevede che le Regioni e le Province au-	
	tonome di Trento e di Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici	
	locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o ba-	
	cini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di	
	differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o	
	designando gli enti di governo degli stessi;	
	- l'art. 19 della Legge n. 135/2012 <i>'Conversione, con modificazioni, del decre-</i>	
	<i>to-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa</i>	
	<i>pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforza-</i>	
	<i>mento patrimoniale delle imprese del settore bancario '</i> (cd <i>spending review</i>),	
	che ha modificato l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-	
	vertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 <i>'Conversione in</i>	
	<i>legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante</i>	
	<i>'misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività e-</i>	
	<i>conomica'</i> ha stabilito che sono funzioni fondamentali dei Comuni	
	l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento, re-	
	cupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27,	
	lett. f), Legge n. 122/2010);	
	- l'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata	
	dalla Legge regionale n. 12/2015, recante <i>'Norme in materia di individuazione</i>	
	<i>degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico</i>	
	<i>integrato e alla gestione integrata dei rifiuti'</i> , stabilisce che la Regione Ligu-	
	ria persegue la finalità di assicurare:	
	=il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per	

	la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni	
	amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei	
	servizi;	
	=la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta dif-	
	ferenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il	
	recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;	
	=l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate econo-	
	mie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento de-	
	gli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali indivi-	
	duati;	
	- l'art. 14 della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 19	
	dalla Legge Regionale n. 12/2015, detta disposizioni in materia di definizione	
	degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti	
	urbani e specificatamente prevede:	
	=al comma 1, l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale	
	unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree,	
	coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province ligu-	
	ri;	
	=al comma 3, l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla	
	raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle	
	infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affi-	
	damento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro	
	smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area;	
	=al comma 4, l'approvazione del Piano d'area, di cui al comma 3, che dovrà	
	essere redatto in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazio-	

	nale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di	
	gestione dei rifiuti;	
	=al comma 5, la possibilità da parte delle province di individuare al loro in-	
	terno zone omogenee, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57 della Legge n.	
	56/2014 e ss.mm.ii, designando un Comune capofila;	
	=al comma 6, la salvaguardia, nell'attuazione della L.R. n. 1/2014, così come	
	modificata dalla Legge Regionale n. 12/2015, delle scelte di gestione integrata	
	del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi del-	
	la previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito,	
	nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già	
	operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;	
	- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consi-	
	glio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015, con il quale è stato pianificato il ciclo	
	di gestione dei rifiuti sull'intero territorio regionale, è pienamente improntato	
	ai principi di gestione dei rifiuti definiti a livello comunitario e nazionale, che	
	esplicitano i cosiddetti criteri di priorità nella gestione dei rifiuti: prevenzione	
	(minimizzazione e riuso), riciclaggio, recupero di materia e, in subordine, di	
	energia, con un ruolo esclusivamente residuale per i sistemi di smaltimento in	
	discarica;	
	- le Province possono provvedere alle funzioni connesse all'organizzazione ed	
	all'affidamento dei servizi, delegando tali funzioni a Comuni, facenti parte di	
	un bacino di affidamento, nonché in base all'art 14, comma 5, della L.R.	
	1/2014 (comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e	
	così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 4), <i>le province possono</i>	
	<i>individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di af-</i>	

	<i>fidamento, comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa pro-</i>	
	<i>vincia, con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero</i>	
	<i>di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei</i>	
	<i>rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e</i>	
	<i>della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune</i>	
	<i>capofila;</i>	
	-in attuazione della richiamata normativa e pianificazione, sono stati adottati i	
	seguenti Atti della Provincia di Imperia:	
	=Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 18.11.2015, che ha dispo-	
	sto indirizzi per la gestione transitoria dei rifiuti, nelle more dell'approvazione	
	del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla L.R. 1/2014 e al Piano Re-	
	gionale per la gestione dei rifiuti;	
	= Delibera C.P. n. 40 del 13/06/2016, che ha approvato il piano dell'area o-	
	mogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e, inoltre, ha	
	individuato n. 9 (nove) bacini di affidamento transitorio sino al 31/12/2020 e	
	n. 4 (quattro) definitivi dal 01/01/2021;	
	= Delibera del Consiglio Provinciale di Imperia del 15/03/2021, in cui veniva	
	deciso:	
	1. di approvare la modifica del Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la	
	gestione del ciclo dei rifiuti approvato in via definitiva con D.C.P. n. 17 del	
	22/03/2018, così come predisposta negli atti redatti dalla competente Segrete-	
	ria Tecnica Provinciale allegati alla stessa deliberazione per formarne parte	
	integrante e sostanziale, modificando i confini dei due Bacini definitivi Impe-	
	riese e Sanremese, trasferendo i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa,	
	Costarainera, Civezza e Pietrabrana dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino	

	definitivo Sanremese;	
	2. di incaricare l'Ufficio Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito	
	Rifiuti – Project Financing di inviare la suddetta Deliberazione alla Regione	
	Liguria, affinché prenda atto di tale modifica per aggiornare il Piano	
	d'Ambito Regionale;	
	-con accordo ex art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i., assunto al rep. del Comune	
	di Sanremo (IM) n. 2476 in data 26/11/2021, si é provveduto a disciplinare le	
	modalità di servizio dell'Ente di Governo (Egato) attraverso la costituzione	
	dell'Assemblea dei Sindaci, accordo con il quale sono stati individuati i prin-	
	cipi che regolano:	
	a) le funzione dell'EGATO quale titolare del Contratto di Servizio con il Ge-	
	store unico Amaie Energia e Servizi Srl;	
	b) le funzioni dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese per la gestio-	
	ne amministrativa del contratto dei servizi di spazzamento, raccolta e traspor-	
	to dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi;	
	c) le funzioni dell'Ufficio di Egato, come ufficio di supporto all'Assemblea dei	
	Sindaci del Bacino sanremese,-----	
	da cui risultano le seguenti competenze specifiche:	
	<i>Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese.</i>	
	<i>E' istituita l'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese, con sede presso il</i>	
	<i>Comune di Sanremo.</i>	
	<i>Tale organo è composto dai Sindaci dei 18 (diciotto) Comuni o loro delegati,</i>	
	<i>e si riunisce in forma di Assemblea.</i>	
	<i>La partecipazione all'Assemblea è resa a titolo gratuito.</i>	
	<i>La prima convocazione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino sanremese é</i>	

	<i>regolata con le modalità previste di cui al successivo art. 6 ed ha la funzione</i>	
	<i>di ratificare l'assegnazione della Presidenza al rappresentante del Comune di</i>	
	<i>Sanremo, quale Comune individuato come Ente di Governo ed eleggere il Vi-</i>	
	<i>cepresidente.</i>	
	<i>Tale ultima nomina ha durata biennale e non può essere tacitamente proroga-</i>	
	<i>ta.</i>	
	<i>Compiti dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese</i>	
	<i>All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, sono</i>	
	<i>demandate le attività amministrative di attivazione ed esecuzione</i>	
	<i>dell'EGATO.</i>	
	<i>In particolare, l'Assemblea:</i>	
	<i>a) approva sulla base delle proposte della Consulta dei Sindaci, e sottopone</i>	
	<i>alla deliberazione ulteriore del Consiglio Comunale di Sanremo:</i>	
	<i>- la modalità di affidamento del servizio al Gestore unico ed il Contratto di</i>	
	<i>Servizi, comprensivo di tutti gli allegati tecnici e disciplinari di esecuzione;</i>	
	<i>- la relazione ex art 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito in Leg-</i>	
	<i>ge 221/2012 ed art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. di tutto il Bacino</i>	
	<i>di affidamento, comprensiva del Piano Economico Finanziario di Bacino as-</i>	
	<i>severato nelle forme di Legge;</i>	
	<i>b) esamina qualsiasi variazione al Contratto di Servizio venga richiesta dalla</i>	
	<i>Consulta dei Sindaci, deliberando autonomamente in merito;</i>	
	<i>c) vigila sul regolare svolgimento del servizio, adottando tutte le misure di</i>	
	<i>controllo e gestione previste dal contratto tra EGATO e Gestore Unico;</i>	
	<i>d) approva il preventivo e il consuntivo annuale della gestione per il proprio</i>	
	<i>funzionamento e di quello dell'Ufficio di EGATO, secondo quanto previsto al</i>	

	<i>successivo art. 7;</i>	
	<i>e) più in generale, svolge funzione di Ente di Governo affidatario del servizio</i>	
	<i>raccogliendo le istanze derivanti dalla Consulta dei Sindaci, dall'Ufficio Cen-</i>	
	<i>trale di Bacino e, in caso di gravi inadempienze al servizio, da parte dei Co-</i>	
	<i>muni.</i>	
	<i>Funzionamento dell'Assemblea</i>	
	<i>L'assemblea convocata dal Presidente dell'EGATO, procede ad eleggere 1</i>	
	<i>(un) Sindaco come Vice Presidente a maggioranza assoluta dei propri com-</i>	
	<i>ponenti, sulla base di candidature formalizzate nel corso della riunione con la</i>	
	<i>firma di almeno altri 2 (due) Sindaci o loro delegati. In tale occasione,</i>	
	<i>l'Assemblea provvede, altresì, a nominare una propria segreteria, secondo</i>	
	<i>motivati criteri di adeguatezza ed a costituire l'Ufficio di EGATO di cui al</i>	
	<i>successivo art. 8.</i>	
	<i>In caso di dimissione o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi</i>	
	<i>Enti convenzionati, i componenti saranno sostituiti automaticamente dai nuo-</i>	
	<i>vi eletti.</i>	
	<i>Ogni Sindaco può delegare alla partecipazione all'assemblea esclusivamente</i>	
	<i>un Consigliere Comunale od un Assessore del proprio Comune.</i>	
	<i>La delega deve essere conferita per iscritto e per ogni seduta assembleare,</i>	
	<i>nonché conservata presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.</i>	
	<i>L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno,</i>	
	<i>l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmes-</i>	
	<i>so all'Ufficio di EGATO con mezzi che garantiscano la prova del suo ricevi-</i>	
	<i>mento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea o 3 (tre) tre giorni prima</i>	
	<i>in caso di urgenza.</i>	

	<i>L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza sia della maggioranza dei Comuni componenti (10) che della maggioranza</i>	
	<i>degli abitanti del Bacino, ad oggi 42.137 (quarantaduemilacentotrentasette) -</i>	
	<i>allegato A) ed in seconda convocazione con la presenza sia di un terzo dei</i>	
	<i>Comuni componenti (6) che della rappresentanza di almeno un terzo degli a-</i>	
	<i>bitanti del Bacino (ad oggi 28.092 ventottomilanovantadue - Allegato A).</i>	
	<i>Il Presidente, inoltre, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 20 (venti)</i>	
	<i>giorni dalla richiesta presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la</i>	
	<i>stessa, che indichino gli argomenti da trattare.</i>	
	<i>Tutte le decisioni adottate, sia in prima che in seconda convocazione, ad ec-</i>	
	<i>cezione di quelle relative alle elezioni della carica indicata al punto 2 del</i>	
	<i>presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese.</i>	
	<i>Le decisioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono</i>	
	<i>validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti almeno</i>	
	<i>1/3 (un terzo) degli abitanti del Bacino,(ad oggi 28.092 ventottomilanovanta-</i>	
	<i>due - Allegato A).</i>	
	<i>All'Assemblea assiste il Segretario Comunale del Comune di Sanremo di cui</i>	
	<i>al presente accordo, con funzioni di verifica della regolarità della sua costi-</i>	
	<i>tuzione e di verbalizzazione della seduta.</i>	
	<i>Le delibere dell'Assemblea sono validate dal Segretario Comunale verbaliz-</i>	
	<i>zante e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale stesso, il quale</i>	
	<i>ne cura la trasmissione agli enti associati e all'Ente di Governo.</i>	
	Compiti dell'Ufficio di EGATO	
	<i>L'ufficio di EGATO, con il supporto tecnico dell'Ufficio di Bacino:</i>	
	<i>a) Predisporre tutta la documentazione amministrativa necessaria per</i>	

	<i>l'assunzione delle delibere da parte dell'Assemblea dei Sindaci del bacino sanremese;</i>	
	<i>b) Riceve le determinazioni tecniche della Consulta dei Sindaci e ne elabora i conseguenti atti amministrativi;</i>	
	<i>c) Predisporre la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 ed art. 192 del D.Lgs. 50/2016 del Bacino e tutta la documentazione necessaria per l'affidamento del servizio al Gestore Unico;</i>	
	<i>d) Gestisce tutte le pratiche amministrative di esecuzione e gestione del servizio provenienti dalla Consulta dei Sindaci.</i>	
	<i>Ogni documentazione sottoposta all'Assemblea dei Sindaci deve passare dalla preliminare analisi dell'Ufficio EGATO, in quale ne valuta l'ammissibilità o meno alla procedura di approvazione assembleare.</i>	
	<i>L'Ufficio di EGATO riceve, altresì, dall'Ufficio Centrale di Bacino una relazione annuale circa il regolare svolgimento del servizio da parte del Gestore che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del bacino sanremese gli eventuali provvedimenti da assumere ai sensi e per gli effetti del contratto di servizio in essere.</i>	
	<i>L'ente di governo EGATO si riserva di chiedere alla Provincia di Imperia storno dei contributi relativi alle funzioni delegate dall'autorità d'area (Provincia) all'autorità di Bacino (EGATO).</i>	
	Compiti dell'EGATO	
	<i>Il Comune di Sanremo nella sua funzione di EGATO, tenuto conto della ripartizione delle competenze di cui agli articoli precedenti, mantiene la competenza di approvazione, per il tramite del proprio Consiglio Comunale, degli atti di affidamento di cui all'art 5, comma 1, lettera a), e di sottoscrizione, me-</i>	

	<i>diante il proprio legale rappresentante, degli atti giuridici connessi.</i>	
	<i>Durata</i>	
	<i>La presente Convenzione ha durata pari a quella del servizio e decorre dalla</i>	
	<i>data della sua approvazione da parte di tutti i Comuni aderenti e facenti parte</i>	
	<i>del Bacino Sanremese.</i>	
	<i>- in data 23/07/2021-26/11/2021 è stato sottoscritto l'addendum alla conven-</i>	
	<i>zione per il controllo analogo congiunto su Società in house ex art. 30 D.Lgs.</i>	
	<i>276/2000, con la quale è stato stabilito e disciplinato quanto segue:</i>	
	<i>Oggetto</i>	
	<i>1. Con la presente Convenzione, a valere quale 'addendum' a vigente Conven-</i>	
	<i>zione per il controllo analogo congiunto su società 'in house', i 18 (diciotto)</i>	
	<i>Comuni sopra citati si associano in una, così denominata da ora, 'Consulta</i>	
	<i>dei Sindaci del Bacino Sanremese', ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.L. D.Lgs</i>	
	<i>267/2000, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione tecnica associata</i>	
	<i>dei compiti e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e tra-</i>	
	<i>sporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi, in base alla loro competenza</i>	
	<i>fondamentale residuale in materia ed in qualità di Enti serviti.</i>	
	<i>2. Ciascun Comune aderisce alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese</i>	
	<i>con la deliberazione di Consiglio Comunale che impegna il Comune</i>	
	<i>all'acquisto delle quote della società 'in house' secondo le percentuali scelte</i>	
	<i>da ciascuno, ed in ogni caso di quanto previsto dal relativo statuto, ovvero al</i>	
	<i>mantenimento delle quote da parte dei Comuni già soci ovvero da parte di</i>	
	<i>quelli che abbiano iniziato la procedura d'acquisto.</i>	
	<i>Conseguentemente, l'adesione alla Consulta si perfeziona con la manifesta-</i>	
	<i>zione di volontà del Consiglio Comunale di ciascun Comune, dovendosi in-</i>	

	<i>tendere il pagamento della quota di cui sopra come mera obbligazione per</i>	
	<i>l'efficacia dell'acquisto della stessa.</i>	
	<i>L'adesione alla Consulta comporta l'acquisizione del controllo analogo con-</i>	
	<i>giunto sulla società 'in house', secondo le regole concordate nella relativa</i>	
	<i>Convenzione ex art. 30 TUEELL - D.Lgs. 267/2000, di cui la presente Con-</i>	
	<i>venzione costituisce 'addendum'.</i>	
	Finalità	
	<i>1. La presente Convenzione, in attuazione della vigente normativa nazionale e</i>	
	<i>regionale, in particolare disciplina:</i>	
	<i>a) le funzioni della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese e dei Comuni</i>	
	<i>ad essa aderenti per la gestione tecnica dei servizi di spazzamento, raccolta e</i>	
	<i>trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi;</i>	
	<i>b) le funzioni dell'Ufficio Centrale di Bacino come ufficio di supporto tecnico</i>	
	<i>alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese.</i>	
	Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese	
	<i>1. E' istituita la Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese, con sede presso</i>	
	<i>il Comune capofila, di cui al successivo comma 4.</i>	
	<i>2. Tale organo è composto dai Sindaci dei 18 (diciotto) Comuni o loro dele-</i>	
	<i>gati e si riunisce in forma di assemblea.</i>	
	<i>3. La partecipazione all'assemblea è resa a titolo gratuito.</i>	
	<i>4. Nella prima convocazione della Consulta dei Sindaci viene nominato il</i>	
	<i>Comune capofila, di cui al successivo articolo 7.</i>	
	<i>Tale nomina ha durata biennale e non può essere tacitamente prorogata.</i>	
	Compiti della Consulta	
	<i>1. Alla Consulta, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione,</i>	

	sono demandate le attività tecniche di indirizzo, programmazione e controllo	
	della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto dei ri-	
	fiuti solidi urbani e servizi complementari. In particolare, la Consulta:	
	a) adotta i Regolamenti del Bacino ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per	
	la successiva approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali con parti-	
	colare riferimento ai Regolamenti di gestione e conduzione dei Centri di rac-	
	colta comunali;	
	b) adotta la proposta progettuale complessiva, acquisiti i disciplinari tecnici	
	dei singoli Comuni, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiu-	
	ti solidi urbani e servizi annessi per l'intero territorio dell'Ambito Sanremese,	
	nonché le sue modifiche ed integrazioni;	
	c) propone all'Ente di Governo di bacino l'affidamento del servizio in ogget-	
	to, previa adozione della proposta progettuale progressiva e dei disciplinari	
	tecnici e dei piani economico finanziari di ogni Comune;	
	d) adotta il preventivo e il consuntivo annuale della gestione per il proprio	
	funzionamento e di quello dell'Ufficio Centrale di Bacino, secondo quanto	
	previsto al successivo art. 7;	
	e) più in generale, valuta l'andamento del servizio mediante l'esame di rela-	
	zioni periodiche (almeno semestrali) predisposte dagli organi tecnici e dal	
	Gestore;	
	f) nomina i componenti dell'ufficio tecnico di Bacino, su proposta del Comune	
	Capofila, che indica i nominativi ed il numero dei componenti dello stesso.	
	Funzionamento della Consulta	
	1. L'Assemblea di primo insediamento della Consulta, convocata dal Sindaco	
	del Comune più popoloso, procede ad eleggere 2 (due) Sindaci rispettivamen-	

	<i>te Presidente e Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sulla base di candidature formalizzate nel corso della riunione con la</i>	
	<i>firma di almeno altri 2 (due) Sindaci o loro delegati. In tale occasione, la</i>	
	<i>Consulta provvede altresì a nominare una propria segreteria, secondo motivi criteri di adeguatezza ed a costituire l'Ufficio Centrale di Bacino di cui</i>	
	<i>al successivo art. 8.</i>	
	<i>2. In caso di dimissione o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispet-</i>	
	<i>tivi Enti convenzionati, i componenti saranno sostituiti automaticamente dai</i>	
	<i>nuovi eletti, fatta eccezione per le cariche di Presidente e Vice Presidente del-</i>	
	<i>la Consulta, che dovranno essere in tal caso rinnovate.</i>	
	<i>3. Ogni Sindaco può delegare alla partecipazione all'assemblea esclusiva-</i>	
	<i>mente un Consigliere Comunale od un Assessore del proprio Comune .</i>	
	<i>4. La delega deve essere conferita per iscritto e per ogni seduta assembleare,</i>	
	<i>nonché conservata presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.</i>	
	<i>5. La Consulta è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno,</i>	
	<i>l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti tecnici da trattare e</i>	
	<i>trasmesso dall'Ufficio Centrale di Bacino con mezzi che garantiscano la pro-</i>	
	<i>va del suo ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea o tre</i>	
	<i>giorni prima in caso di urgenza.</i>	
	<i>6. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la pre-</i>	
	<i>senza sia della maggioranza dei Comuni componenti (10) che della maggio-</i>	
	<i>ranza degli abitanti del Bacino, ad oggi 42.137 (quarantaduemilacentotrenta-</i>	
	<i>sette) - allegato A) e, in seconda convocazione, con la presenza sia di un terzo</i>	
	<i>dei Comuni componenti (6), che della rappresentanza di almeno 1/3 (un ter-</i>	
	<i>zo) degli abitanti del Bacino [ad oggi 28.092 (ventottomilanovantadue) - Al-</i>	

	legato A)].	
	7. Il Presidente, inoltre, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 20 (ven-	
	ti) giorni dalla richiesta presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti,	
	indicando gli argomenti da trattare.	
	8. Tutte le decisioni adottate, sia in prima che in seconda convocazione, ad	
	eccezione di quelle relative alle elezioni delle 2 (due) cariche indicate nel	
	presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese.	
	Le decisioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono	
	validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti almeno	
	un terzo degli abitanti del Bacino, oggi 28.092 (ventottomilanovantadue) - Al-	
	legato A).	
	9. All'assemblea della Consulta assiste il Segretario Comunale di uno dei	
	comuni convenzionati individuato di volta in volta dal Presidente della Con-	
	sulta, con funzioni di verifica della regolarità della sua costituzione e di ver-	
	balizzazione della seduta.	
	10. Gli atti di adozione della Consulta sono validati dal Segretario Comunale	
	verbalizzante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale stesso, il	
	quale ne cura la trasmissione agli enti associati e all'Ente di Governo.	
	11. Resta inteso che, relativamente allo stesso ordine del giorno, l'espressione	
	di voto espressa in Consulta dei Sindaci, non può essere espressa dalla stessa	
	persona fisica in Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese.	
	Compiti del Comune Capofila	
	1. Il Comune capofila di cui al precedente articolo 4.4, supporta il Presidente	
	della Consulta nel coordinamento della Convenzione. Entrambi svolgono i ri-	
	spettivi ruoli in modo tale da raggiungere gli scopi dell'aggregazione e ga-	

rantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Ufficio Centrale del bacino Sanremese

L'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese è nominato nella prima seduta della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese, così come previsto dall'articolo 5. lettera f).

1. L'Ufficio è il supporto tecnico della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese. Esso raccoglie le delibere dei Consigli Comunali relative alle loro proposte per lo svolgimento del servizio ed elabora documenti riassuntivi da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese.

2. Dall'Ufficio centrale passa tutta la documentazione tecnica relativa alla definizione del servizio da parte del Gestore unico, sia in termini di capitoli esecutivi, che in termini di cambiamenti e miglioramenti del servizio.

3. Qualsiasi variazione al servizio passa al vaglio tecnico dell'Ufficio Centrale di Bacino prima della proposta alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese. L'Ufficio Centrale supporta gli uffici tecnici comunali in termini di verifica ed adeguamento del servizio.

Inoltre, l'Ufficio Centrale è l'organo tecnico centrale di riferimento per l'applicazione del contratto con il Gestore unico, con funzioni di elaborazione delle pratiche da sottoporre alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese.

4. L'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese può essere chiamato a funzione di supporto tecnico di EGATO a semplice richiesta di quest'ultimo.

5. L'Ente Gestore del Bacino sostiene costi relativi al funzionamento dell'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese, secondo accordi di volta in volta stabiliti con la Consulta e, comunque, sino ad un massimo dello 0,4% (zero virgola

	<i>quattro per cento) del fatturato previsto (al netto dell'IVA) relativo al contratto di servizio.</i>	
	<i>Rapporti tra Consulta, Ufficio Centrale di Bacino, Comuni e Gestore, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto per lo specifico servizio</i>	
	<i>1. Gli uffici ambiente dei Comuni, e più in generale, le amministrazioni comunali, possono avvalersi della Consulta per:</i>	
	<i>- l'analisi degli eventuali disservizi inerenti il rispetto dei disciplinari tecnici;</i>	
	<i>- l'ausilio per l'esercizio del controllo analogo congiunto sul Gestore e per il necessario coordinamento delle rispettive azioni.</i>	
	<i>2. La Consulta opera tramite l'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese per garantire la corrispondenza, tempestività e coerenza delle azioni ed attività proprie, dei Comuni e del Gestore unico individuato - preliminari alla definizione dei disciplinari e alle successive modificazioni ed all'esercizio del controllo analogo congiunto sul Gestore 'in house' ed alle consultazioni tra i soggetti che esercitano il controllo analogo congiunto.</i>	
	<i>3. A tal fine la Consulta opererà avvalendosi dei flussi informativi previsti dal Contratto di Servizio e, più in generale, dalla convenzione ex art 30 TUEL per il controllo analogo congiunto come integrato dal presente 'Addendum'.</i>	
	<i>Durata</i>	
	<i>1. La presente Convenzione ha durata pari a quella del servizio e decorre dalla data della sua approvazione da parte di tutti i Comuni aderenti e facenti parte del Bacino Sanremese.</i>	
	<i>- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici</i>	

	locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;	
	- l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità	
	competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pub-	
	blico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a li-	
	vello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò	
	non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2); che la giurispru-	
	denza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti	
	in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-	
	107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo,	
	C-340/2004, Anav, C- 410/2006);	
	- il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti	
	un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine di equipararlo ad una	
	articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti	
	obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo	
	dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle diret-	
	tive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può	
	prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci	
	privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attivi-	
	tà nei confronti dell'ente che la controlla;	
	- il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone	
	che 'al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale	
	controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rap-	
	presentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza,	
	le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il con-	
	trollo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione';	

	- il D.Lgs. n. 175/2016 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in	
	house;	
	- il D.Lgs. n. 50/2016 'Codice dei contratti pubblici', agli artt. 5 e 192, ha di-	
	sciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica	
	prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell' <i>in house providing</i> ;	
	- in particolare, l'art. 192, comma 2, del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 pre-	
	vede che 'ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto	
	servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti	
	effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica	
	dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della	
	prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento	
	delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collet-	
	tività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di	
	universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,	
	nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche';	
	- la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle	
	Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti 'Linee guida per	
	l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiu-	
	dicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie so-	
	cietà in house', previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla	
	G.U. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente	
	ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29/11/2017, pre-	
	vedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che o-	
	perano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> ;	

	- con delibera ANAC 0034218 il Comune di Sanremo è stato invitato a invia-	
	re controdeduzioni in merito alle contestazioni ricevute di modo che lo stesso	
	ha provveduto a fornire a quest'ultima i chiarimenti richiesti;	
	- le delibere dei Consigli Comunali in cui venivano approvati:	
	=la Convezione per l'Esercizio Associato e Coordinate di Compiti e Funzioni	
	Tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e	
	smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i	
	Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ci-	
	clo integrato dei rifiuti <i>in addendum</i> a Convenzione per il controllo analogo	
	congiunto su società in house ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;	
	=l'accordo ex art. 15, L. 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Go-	
	verno attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci relativamente ai	
	servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscos-	
	sione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio;	
	- i Bilanci di esercizio della Soc. 'Amaie Energia' sono costantemente in atti-	
	vo;	
	- il Decreto legislativo 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii. recante il 'Testo Unico in	
	materia di Società a Partecipazione pubblica' con particolare riferimento	
	all'articolo 4 a norma del quale:	
	<i>1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,</i>	
	<i>costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi</i>	
	<i>non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istitu-</i>	
	<i>zionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali</i>	
	<i>società.</i>	
	<i>2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, diret-</i>	

	<i>tamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere parteci-</i>	
	<i>pazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indi-</i>	
	<i>cate:</i>	
	<i>a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione</i>	
	<i>e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;</i>	
	<i>b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accor-</i>	
	<i>do di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del</i>	
	<i>decreto legislativo n. 50 del 2016;</i>	
	<i>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e ge-</i>	
	<i>stione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partena-</i>	
	<i>riato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un im-</i>	
	<i>prenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</i>	
	<i>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici</i>	
	<i>partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condi-</i>	
	<i>zioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della</i>	
	<i>relativa disciplina nazionale di recepimento;</i>	
	<i>e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, ap-</i>	
	<i>prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudi-</i>	
	<i>catrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50</i>	
	<i>del 2016.</i>	
	<i>- l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016 a norma del quale 'A ecce-</i>	
	<i>zione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una parteci-</i>	
	<i>pazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a e-</i>	
	<i>sprese previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società</i>	
	<i>a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto</i>	

	<i>di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in</i>	
	<i>società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla</i>	
	<i>necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui</i>	
	<i>all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano ta-</i>	
	<i>le scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità</i>	
	<i>finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.</i>	
	<i>La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i</i>	
	<i>principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrati-</i>	
	<i>va....Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di</i>	
	<i>consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L'ammi-</i>	
	<i>nistrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisi-</i>	
	<i>zione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini cono-</i>	
	<i>scitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può eser-</i>	
	<i>citare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.';</i>	
	- l'acquisizione della quota di Amaie Energia e Servizi srl da parte dei Comu-	
	ni trova supporto:	
	=nella posizione di Amaie Energia e Servizi srl quale società in totale control-	
	lo pubblico operante nel settore dei rifiuti nell'Ambito Imperiese (provincia di	
	Imperia più zona Andorese), che oggi esercita 'in house' il predetto servizio	
	non solo per i tre comuni del sub-ambito Sanremese (Sanremo, Riva Ligure e	
	Santo Stefano al mare) ma anche per tre dei cinque comuni del sub-ambito	
	delle valli San Lorenzo e Prino transitati nel Bacino Sanremese (San Lorenzo	
	al Mare, Cipressa e Costarainera) e, come ricordato nel Piano d'Area Imperie-	
	se, l'attività di gestione della pista ciclo-pedonale Sanremo-San Lorenzo al	
	Mare per conto dei sei comuni in questione;	

	=nella volontà del comune di Sanremo e degli altri Enti Locali soci, esplicitata	
	mediante la Convenzione ex art. 30 TUEELL per il controllo analogo con-	
	giunto e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Amaie Energia e Servizi	
	srl in data 31 maggio 2017 e in data 16 giugno 2020, di mettere tale società a	
	disposizione degli altri comuni del Bacino e, per quanto riguarda il solo Co-	
	mune di Sanremo, di mantenere l'istanza di iscrizione all'Albo ANAC della	
	Amministrazioni affidanti <i>'in house'</i> anche per conto di tutte le Amministra-	
	zioni partecipanti alla società, al fine del controllo analogo congiunto;	
	=nella circostanza che la redazione ed approvazione della Relazione ex art. 34	
	comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito dalla Legge 221 del	
	17.12.2012 ed ex art. 192, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Con-	
	tratti), a valere quale motivazione <i>'rafforzata'</i> delle ragioni giustificatrici del	
	mancato ricorso al mercato e dello specifico affidamento <i>'in house'</i> , a sensi di	
	esplicita indicazione dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011, converti-	
	to con modificazioni nella Legge 148/2011, come introdotto dall'art. 34,	
	comma 23, legge n. 221 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 609,	
	Legge 190/2014, non rientra nelle competenze dei comuni serviti, ma	
	dell'Ente di Governo del Bacino, cui è in esclusiva attribuita la funzione di	
	organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali a rete, ivi compresi	
	quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, con l'obbligo in capo ai Comu-	
	ni di partecipare agli Enti di Governo predetti, ponendosi quindi	
	l'acquisizione della quota come mero atto prodromico all'eventuale affida-	
	mento;	
	=nella previsione dell'art. 9 della citata Convenzione ex art. 30 TUEELL per	
	l'esercizio del controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi srl, a	

	valere quale Patto Parasociale ex art. 11 della stessa, in base alla quale costi-	
	tuisce giusta causa di esclusione dalla partecipazione societaria il mancato af-	
	fidamento del servizio, nel caso specifico da parte dell'Ente di Governo di	
	Bacino;	
	- richiamata la deliberazione di consiglio comunale del Comune di Sanremo	
	n. 3 del 28/01/2022, con la quale lo stesso comune, in qualità di capofila del	
	bacino dei rifiuti sanremese, costituito tra i Comuni di Sanremo, Ceriana, Ba-	
	jardo, Taggia, Badalucco, Montalto/Carpasio, Molini di Triora, Triora, Castel-	
	laro, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Cipressa, Co-	
	starainera, San Lorenzo al Mare, Civezza e Pietrabruna, ha affidato in house	
	providing alla Società 'Amaie Energia e Servizi Srl' il servizio in oggetto, per	
	anni 15 (quindici) a far data dal 01/02/2022, sulla base di apposita relazione	
	redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012 e	
	dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità al progetto di servizio	
	proposto dalla Consulta dei Sindaci in data 21/01/2022 ed in base a quanto de-	
	liberato dall'Assemblea dei Sindaci in data 21/01/2022;	
	-richiamata la nota della Provincia di Imperia agli atti di prot. gen. n. 9557 in	
	data 31/01/2022, allegata parte integrante e sostanziale al presente contratto,	
	alle cui prescrizioni, giusto nulla osta tecnico dell'Ufficio di Bacino presso la	
	Consulta dei Sindaci, in atti di prot. gen. n. 9275 del 31/01/2022, il presente	
	contratto, ed i disciplinari allegati, si adeguano, intendendosi automaticamente	
	sostituite le clausole difformi dalle prescrizioni provinciali;	
	-nelle more della stipulazione del presente contratto di servizio, per l'urgenza	
	di darvi esecuzione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n.	
	50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) è stata autorizzata la consegna del	

	servizio, verbale che rimane conservato agli atti di prot. gen. n. 9619 del	
	31/01/2021.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO	
	da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Par-	
	ti convengono e stipulano quanto segue.	
	CAPO I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1 Definizioni	
	Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in	
	materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e	
	184 del D.Lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo	
	comma 2 e le definizioni tecniche contenute nei disciplinari tecnici.	
	Qui di seguito si riportano le definizioni che assumono particolare rilievo ai	
	fini di una immediata e corretta interpretazione del presente contratto, che nel	
	caso siano di natura normativa sono indicate nella versione attualmente vigen-	
	te, precisandosi sin d'ora che l'eventuale variazione del testo normativo com-	
	porterà l'automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui	
	riportata:	
	<u>Territorio Servito –Norme Di Riferimento– Soggetti</u>	
	= 'EGATO' , 'Ambito' : l'ambito geografico in cui sarà erogato il Servizio og-	
	getto del presente Contratto, corrispondente all'Ambito Territoriale Ottimale	
	del Bacino Sanremese, costituito dal territorio dei Comuni di Sanremo, Ceria-	
	na, Bajardo, Taggia, Badalucco, Montalto-Carpasio, Molini di Triora, Triora,	
	Castellaro, Riva Ligure, Pompeiana, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Cipres-	
	sa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Civezza, Pietrabruna;	

	=' ARERA ': indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.	
	=' Decreto ': indica il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;	
	=' Codice contratti pubblici ': indica il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	=' Contratto ': indica il presente Contratto, che regola l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, stipulato tra l'Autorità ed il Gestore;	
	=' Autorità ' o ' Ente di governo d'Ambito ', ' Amministrazione affidante ': indica l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani EGATO che svolge, su delega della Provincia di Imperia, le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito, nonché di controllo e monitoraggio;	
	=' Consulta dei Sindaci ': organo cui sono demandate le attività tecniche di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari, secondo le regole previste nella relativa Convenzione ex art. 30 TUEELL-D.Lgs. 267/2000 'in addendum';	
	=' Ufficio Centrale di Bacino ': l'Ufficio è il supporto tecnico della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese, come meglio definito nella Convenzione ex art.30 D.Lgs. 267/2000 in precedenza citata;	
	=' Gestore ' o ' Gestore del servizio ', ' Contraente ': indica la Società Amaie Energia e Servizi Srl, operatore economico a cui l'Autorità ha affidato in house il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente Contratto;	
	=' Gestore subentrante ': indica il soggetto cui sarà affidata la gestione del	

	Servizio al termine della durata dell'affidamento disciplinato dal presente	
	Contratto o in caso di sua cessazione anticipata;	
	= 'Gestori uscenti': indica le Società ed i Comuni che, in forza delle previsio-	
	ni normative e di quanto disposto in sede di affidamento del Servizio, cessano	
	la titolarità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in	
	favore di Amaie Energia e Servizi Srl;	
	= 'Titolari di impianti e/o infrastrutture': indica i Comuni, le società patri-	
	moniali e comunque gli enti proprietari e/o titolari di diritti reali sugli impianti	
	e sulle altre dotazioni patrimoniali per loro natura destinati allo svolgimento	
	del Servizio, messi a disposizione del Gestore;	
	<u>Materiali – Infrastrutture – Operazioni Sulla Raccolta e Trattamento</u>	
	= 'rifiuto': qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia	
	l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;	
	= 'rifiuti urbani': i rifiuti classificati come urbani, sulla base del criterio	
	dell'origine, dall'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006, ossia:	
	a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi	
	adibiti ad uso di civile abitazione;	
	b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi di-	
	versi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quali-	
	tà e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.	
	152/2006;	
	c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;	
	d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree	
	pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso	
	pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'ac-	

	qua;	
	e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;	
	f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);	
	= 'rifiuto bio-stabilizzato' : rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;	
	= 'gestione integrata dei rifiuti' : il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;	
	= 'prevenzione' : misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;	
	= 'centro di raccolta' : indica le apposite aree di raccolta dei rifiuti, che rispettano le caratteristiche previste dal D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto	

	del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la	
	Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;	
	=' centro del riuso ': apposito spazio organizzato e strutturato per	
	l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e	
	funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente norma-	
	tiva;	
	=' raccolta differenziata ': la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separa-	
	to in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento	
	specifico;	
	=' avvio a recupero ': operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;	
	=' recupero ': qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai	
	rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati	
	altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad	
	assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;	
	=' riciclaggio ' o ' riciclo ': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiu-	
	ti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la	
	loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale or-	
	ganico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali	
	da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;	
	=' smaltimento ': qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando	
	l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di e-	
	nergia;	
	=' riutilizzo ': qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti	
	che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano	
	stati concepiti;	

	=' preparazione per il riutilizzo ': le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;	
	=' spazzamento delle strade ': modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;	
	=' compostaggio di comunità ': compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;	
	=' commercializzazione ': il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate.	
	<u>Servizi – Lavori - Fasi Attuative del Servizio</u>	
	=' Servizio ': indica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto, ovvero le attività da espletare;	
	=' Servizi base ': sono i servizi erogati in via esclusiva dal Gestore dettagliatamente individuati nell'art. 3 del presente Contratto. Il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente Contratto nella misura e nelle modalità contenute nel 'Piano industriale', in accordo agli standard definiti nel 'Disciplinare Tecnico';	
	=' Servizi aggiuntivi a richiesta ': sono i servizi erogati dal Gestore, dettagli-	

	tamente individuati nell'art. 3 del presente Contratto e definiti al successivo	
	articolo 4;	
	= 'Servizi aggiuntivi programmabili' : servizi aggiuntivi erogati dal Gestore,	
	richiesti dai Comuni o dall'Autorità a monte della pianificazione finanziaria	
	annuale;	
	= 'Servizi aggiuntivi non programmabili' : servizi aggiuntivi erogati dal Ge-	
	store, richiesti dai Comuni o dall'Autorità in corso d'anno, non inclusi, in	
	quanto non programmabili, nel Piano annuale delle attività e nella pianifica-	
	zione finanziaria dell'anno corrente. Il Gestore, con la sottoscrizione del pre-	
	sente Contratto, si obbliga ad erogarli nella quantità che gli viene richiesta e	
	sulla base di una valutazione di coerenza tra quantità di servizio e costo pro-	
	posto secondo la procedura di cui al successivo articolo 30;	
	= 'Progettazione e realizzazione di impianti e/o infrastrutture' : indica le	
	prestazioni strumentali allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei	
	rifiuti specificati nell'art. 3, che il Gestore dovrà svolgere direttamente, o indi-	
	rettamente mediante terzi selezionati secondo le procedure previste dalla leg-	
	ge. Esse dovranno essere svolte direttamente dal Gestore oppure da soggetti	
	terzi individuati dal Gestore in base alla normativa vigente;	
	'Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio' : indica le attività che il	
	Gestore è obbligato a porre in essere a partire dalla firma del presente Contrat-	
	to per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secon-	
	do le tempistiche di subentro ai gestori uscenti previste nel presente Contratto,	
	all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'EGATO;	
	<u>Regolazione Economica</u>	
	= 'Piano economico finanziario del servizio' o 'PEF servizio' : documento	

	tecnico-contabile analitico rappresentativo delle componenti di costo e di ri-	
	cavo del servizio, articolato per ciascun Comune dell'Ambito e redatto secon-	
	do il metodo previsto dalla Delibera ARERA 443/2019 R-RIF 'metodo Tarif-	
	fario' anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;	
	= 'Piano economico-finanziario del Gestore' o 'Piano Industriale': docu-	
	mento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Gestore ed asseverato da un	
	istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso	
	ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di	
	revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio,	
	nonché dei flussi finanziari relativi all'intero periodo di durata del contratto;	
	= 'Corrispettivo del Gestore': indica il corrispettivo annuale approvato	
	dall'Autorità e spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto	
	del presente Contratto;	
	= 'MTR': indica il metodo di determinazione delle tariffe del servizio integra-	
	to di gestione dei rifiuti introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia	
	Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019/R/RIF;	
	= 'Tariffa Puntuale': la tariffa di natura corrispettiva commisurata al servizio	
	rifiuti in concreto organizzato e reso agli utenti, attualmente prevista dall'art.	
	1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013 e disciplinata dal DM 20 aprile 2017	
	recante 'Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misura-	
	zione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di si-	
	stemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizio-	
	ne del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa	
	commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio	
	di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati' e applicata e riscossa dal	

	Gestore;	
	= 'Varianti ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta': indica le mo-	
	difiche ai Servizi base e/o ai Servizi aggiuntivi a richiesta rispetto ai Servizi	
	base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta indicati nel Piano Industriale approvato	
	e nelle relative schede dei servizi.	
	Art. 2 Affidamento del servizio	
	Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento secondo lo schema dell' <i>in</i>	
	<i>house providing</i> del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui	
	all'art. 183, comma 1, lett. II) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	
	(d'ora in poi anche solo 'Decreto') da svolgersi nel territorio del Bacino San-	
	remese, secondo la scansione temporale di cui al successivo articolo 6.	
	L'affidamento è effettuato garantendo che il Servizio sia rispettoso delle nor-	
	me di attuazione contenute nel Decreto, di quanto contenuto nei D.T.S. dei	
	singoli Comuni, e venga reso secondo le modalità attuative definite nel Piano	
	Industriale.	
	L'Autorità affida in via esclusiva e diretta con modalità <i>in house providing</i> al	
	Gestore, che accetta, il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui	
	all'art. 183, comma 1, lett. II) del Decreto (nel proseguo, anche solo	
	'Servizio').	
	Il Servizio ha ad oggetto le attività di cui al successivo articolo 3, da svolgersi	
	alle condizioni indicate nel presente Contratto.	
	Il Gestore si obbliga ad erogare il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal	
	Contratto, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dagli atti di	
	pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore <i>ratione tempo-</i>	
	<i>ris</i> .	

	Il Gestore nel rispetto ed alle condizioni di quanto previsto nel proprio piano industriale, svolgerà il Servizio come specificato al successivo art. 3, direttamente o ai sensi del successivo art. 15.	
	Art. 3 Attività ricomprese nel Servizio	
	Rientrano nel Servizio oggetto di affidamento le seguenti attività che il Gestore dovrà svolgere secondo le modalità tecniche e gli standard di esecuzione contenuti nei Disciplinari Tecnici dei singoli Comuni.	
	A tal fine si fa rinvio, in sede di prima applicazione al progetto del servizio, ai piani finanziari, ai due disciplinari ed alle 18 (diciotto) schede tecniche approvate in allegato alla delibera consigliare del Comune di Sanremo (IM) n. 3 in data 28/01/2022, che pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono dalle Parti Controfirmati e conservati in atti, intendendosi altresì che il presente contratto, i disciplinari e le schede tecniche sopra citate si intendono automaticamente adeguati alle prescrizioni provinciali della Provincia di Imperia prot. gen. n. 9557 del 31/01/2022, ove difforni.	
	Il servizio di gestione integrata rifiuti urbani (d'ora in poi anche solo 'Autorità'), che EGATO affida al Gestore Unico, è così individuato:	
	= ' Servizi base ', ovvero servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio di Ambito;	
	= ' Servizi aggiuntivi a richiesta ', ovvero servizi complementari ai servizi base e/o prestazioni aggiuntive dei servizi stessi, la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali;	
	= ' Progettazione e Realizzazione delle infrastrutture e degli impianti opere/lavori attualmente previsti dalla Pianificazione di Ambito ', ovvero le atti-	

	<p>vità di progettazione e le attività di realizzazione degli eventuali impianti previsti dalla programmazione/pianificazione del Servizio e rientranti nel perimetro di estensione del Servizio di Ambito e delle eventuali future esigenze/ricieste del Gestore, per l'ottimizzazione dei servizi o per rispondenza a normative sopravvenute</p>	
	<p>In particolare, il Gestore dovrà svolgere, sul territorio dei Comuni dell'EGATO, i servizi di seguito indicati:</p>	
	<p>A) SERVIZI BASE, che il Gestore è obbligato a svolgere in tutti i Comuni, secondo gli standard (tipologia e risorse) stabiliti/previsti nei computi metrici di cui ai PEF e relativi disciplinari tecnici dei singoli Comuni, eseguibili obbligatoriamente se previsti e richiesti nella succitata documentazione:</p>	
	<p>A.1 - Servizi fondamentali di raccolta:</p>	
	<p>a. Servizi di Raccolta stradale attraverso cassonetti o altri contenitori ad accesso controllato, anche mediante campane o contenitori di tipo interrato, dei rifiuti indifferenziati e differenziati costituiti da:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta stradale Rur (rifiuto urbano residuo indifferenziato); 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta stradale rifiuto organico (frazione organica-Forsu e Verde); 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta stradale carta e cartone; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta stradale imballaggi in vetro e/o plastica e/o metalli; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta stradale abiti usati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lavaggio e/o sanificazione contenitori stradali; 	
	<p>b. Servizi di Raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati e indifferenziati costituiti da:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta domiciliare Rur (rifiuto urbano residuo indifferenziato); 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta domiciliare rifiuto organico (Forsu); 	

	- Raccolta domiciliare carta e cartone;	
	- Raccolta domiciliare vetro;	
	- Raccolta domiciliare imballaggi in plastica e imballaggi metallici (modalità	
	cosiddetta multimateriale leggero Mml);	
	c. Servizi di raccolta a chiamata/cadenza dei rifiuti costituiti da:	
	- Rifiuti urbani pericolosi (Rup), quali Pile e Farmaci;	
	- Rifiuti ingombranti/RAEE e beni durevoli;	
	- Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (Psa), oppure raccolti in modo integrato	
	ad altre raccolte (fino a 3/7);	
	- Oli vegetali esausti, oppure raccolti in modo integrato ad altra raccolta (1/7);	
	d. Servizi di raccolta puntuale:	
	- Raccolta puntuale rifiuti cimiteriali;	
	A.2 - Servizi fondamentali di igiene urbana	
	a. Servizi di spazzamento e lavaggio strade:	
	- Spazzamento manuale, incluso svuotamento cestini;	
	- Spazzamento meccanizzato;	
	- Spazzamento misto/combinato;	
	- Lavaggio strade.	
	b. Rimozione rifiuti abbandonati, rimozione di rifiuti abbandonati su spiagge	
	comunali e/o in concessione comunale, arenili e rive fluviali.	
	A.3 - Servizi di raccolta a Centri di raccolta e gestione dei Centri di raccolta e	
	isole di raccolta mobili o fisse;	
	A.4 - Fornitura di sacchi e contenitori all'utenza, incluso kit per raccolta orga-	
	nico domestico e per autocompostaggio, o qualsiasi kit funzionale allo svol-	
	gimento del servizio;	

	A.5 - Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero;	
	A.6 - Gestione del rapporto con l'utente e comunicazione ;	
	A.7 - Attività di monitoraggio, controllo e reporting;	
	A.8 - Commercializzazione dei rifiuti e/o materie prime e/o materie prime secondarie e/o dei sottoprodotti, derivanti dalle operazioni di raccolta, trattamento, recupero e/o smaltimento;	
	A.9 - Gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani- Gestione di nuovi impianti;	
	A.10 - Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo;	
	B) SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA, da attivarsi solo se richiesti dai Comuni e secondo le specifiche richieste dei Comuni per quanto attiene al dimensionamento degli stessi, che il Gestore è obbligato a svolgere:	
	B.1 - Servizi aggiuntivi di raccolta:	
	a. Servizi di raccolta domiciliare:	
	- Raccolta domiciliare di rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, potature);	
	- Raccolta domiciliare rifiuti di prodotti sanitari assorbenti;	
	- Raccolta domiciliare oli vegetali esausti.	
	b. Servizi di raccolta a chiamata:	
	- Raccolta a chiamata di rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, potature);	
	- Raccolte dedicate per utenze non domestiche (tutte le frazioni);	
	c. Servizi di raccolta puntuale:	
	- Servizi di raccolta puntuale grandi utenze;	
	B.2 - Servizi aggiuntivi di igiene urbana (servizi accessori di pulizia e igiene	

	urbana):	
	a. Raccolta e pulizia fiere e mercati, manifestazioni;	
	b. Servizio aggiuntivo di rimozione foglie;	
	c. Servizio di diserbo delle sedi stradali	
	d. Posizionamento contenitori;	
	e. Posizionamento isole ecologiche mobili;	
	f. Svuotamento aggiuntivo e/o manutenzione e/o installazione e/o sostituzione	
	di cestini;	
	g. Servizio aggiuntivo di rimozione deiezioni animali;	
	h. Raccolta dei rifiuti presso le spiagge libere ed altri tratti di costa balneabili	
	e fruibili liberamente tramite contenitori posizionati in appositi punti di rac-	
	colta e montaggio/smontaggio di attrezzature funzionali alla raccolta dei rifiu-	
	ti;	
	i. Pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio.	
	B.3 - Servizio di applicazione tariffa in base all'effettiva produzione di rifiuti;	
	B.4 - Supporto compostaggio domestico, monitoraggio e certificazione;	
	B.5 - Servizi preliminari alla determinazione degli importi tributari e alla ri-	
	scossione della tassa sulla gestione dei rifiuti;	
	B.6 - Servizi di vigilanza sul rispetto della regolamentazione della gestione	
	dei rifiuti e in particolare sul corretto conferimento dei rifiuti attraverso appo-	
	siti agenti accertatori;	
	Costituiscono attività esterne al Servizio, ai sensi della regolazione di ARERA	
	a titolo esemplificativo ma non esaustivo: derattizzazione, disinfestazione	
	zanzare, spazzamento e sgombero della neve, cancellazione scritte vandaliche,	
	defissione di manifesti abusivi, gestione dei servizi igienici pubblici, gestione	

	del verde pubblico e manutenzione delle fontane. Il Gestore può stipulare con	
	i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività, nel	
	rispetto della normativa vigente, nonché compatibilmente con il mantenimen-	
	to dell'affidamento <i>in house</i> .	
	Art. 4 Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta	
	I servizi base sono quelli elencati nel precedente art. 3, lett. A ed il Gestore	
	ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta	
	la durata del presente Contratto nella misura, con le modalità e nel rispetto	
	degli standard definiti nei Disciplinari tecnici.	
	I servizi aggiuntivi a richiesta , di cui all'art 3, lett. B) sono complementari ai	
	servizi base. Come questi ultimi, sono erogati dal Gestore, ma con la differen-	
	za che la loro erogazione avviene solo se richiesta dalle Amministrazioni co-	
	munali, nella quantità da esse desiderata. Per la prima annualità del Servizio,	
	se non diversamente richiesto dai Comuni, i servizi aggiuntivi previsti sono	
	quelli inseriti nei disciplinari tecnici.	
	I Servizi , per tenere conto delle richieste dei Comuni che possono variare da	
	un anno all'altro, sono per tutta la durata del Contratto annualmente pro-	
	grammati e dimensionati nei disciplinari tecnici del servizio.	
	Ove, eccezionalmente, nel corso dell'anno i Comuni abbiano la necessità di	
	Servizi in quantità ulteriori rispetto a quelle programmate, dovranno farne ri-	
	chiesta secondo le modalità di gestione della Consulta e dell'Assemblea dei	
	Sindaci all'Autorità, per le valutazioni necessarie, al fine di verificarne la	
	compatibilità e il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione e te-	
	nendo conto di quanto previsto dalle previsioni ARERA.	
	Art. 5 Durata dell'affidamento	

	La durata dell'affidamento del Servizio disciplinato dal Contratto, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lett. c), dell'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), è di anni 15 (quindici), decorrente dal 01/02/2022 e, quindi, fino al 31/01/2037.	
	Alla scadenza naturale del Contratto il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni, corrispettivo e prezzi unitari disciplinati nel Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. In tal caso nessun indennizzo o compenso aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del Servizio, potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla sua prosecuzione, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni eseguite. L'Autorità avvia le procedure di affidamento almeno un anno prima della data di naturale scadenza del presente Contratto.	
	Nel periodo compreso tra la scadenza del Contratto e il subentro del nuovo gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nel Servizio esclusivamente previa comunicazione ed autorizzazione espressa da parte dell'Autorità. Di tali investimenti sarà riconosciuta al Gestore la parte effettivamente realizzata.	
	Art. 6 Ambito territoriale del Contratto e termini di avvio del Servizio	
	Il Gestore con la sottoscrizione del Contratto si impegna a svolgere il Servizio all'interno del Bacino Sanremese alle condizioni previste dai disciplinari.	
	A partire dalla consegna dei servizi di cui al presente Contratto, e fino alla sua scadenza, il Gestore dovrà erogare il Servizio ordinario di raccolta e spazzamento nei Comuni già con rapporto in essere. Per i Comuni di nuova acquisi-	

	zione l'inizio del servizio potrà essere immediato e in ogni caso con decorrenza dal 01/03/2022, in senso conforme al verbale di consegna in data	
	01/02/2022 di cui alle Premesse.	
	I servizi di cui al presente Contratto sono espletati su aree pubbliche, ovvero su quelle private soggette ad uso pubblico, essendo escluso l'obbligo per il	
	Gestore di espletare tali servizi in aree private, salvo diversi accordi tra Gestore, Amministrazioni Comunali ed Autorità.	
	Ove per uno o più Comuni le date di subentro di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dovessero per qualsiasi ragione essere anticipate, il Gestore si impegna ad erogare il Servizio a partire dal nuovo termine anticipato al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico. In caso di subentro anticipato la comunicazione dovrà pervenire mediante PEC almeno 6 (sei) mesi antecedenti l'avvio del servizio da parte del Gestore in modo da garantire a quest'ultimo un tempo congruo per poter organizzare il servizio.	
	Nel caso di prestazione anticipata del servizio ai sensi del precedente comma, il corrispettivo in favore del Gestore sarà conseguentemente adeguato.	
	Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita, oltre che dall'eventuale aggiornamento degli atti pianificatori di Ambito, tramite la revisione, per quanto necessario, del presente Contratto.	
	Art. 7 Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio	
	Per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche definite, all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'EGATO, il Gestore è obbligato a porre in essere, i seguenti adempimenti:	
	a) Perfezionare il passaggio del personale proveniente dalle gestioni uscenti,	

	nell'eventualità si rendesse necessario e comunque secondo le indicazioni delle Amministrazioni Comunali.	
	b) Svolgere tutte le attività e gli adempimenti formali, ivi comprese gli atti convenzionali, per il trasferimento e/o messa a disposizione, dei beni e delle attrezzature necessari, ai fini dello svolgimento del Servizio e di proprietà dei Gestori uscenti, dei Comuni o altri enti, accettandoli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna come da relativo verbale contenente tutta la documentazione tecnico – amministrativa necessaria alla prosecuzione del servizio. Nel caso di mancata consegna di detta documentazione o in cui siano necessari interventi di natura tecnico-amministrativa su impianti, attrezzature, beni mobili ed automezzi e quant'altro necessario per consentire il corretto esercizio dell'impianto, quest'ultimo non passerà al Gestore fin tanto che non sarà completato il relativo <i>iter</i> di adeguamento. Resta inteso che, fermo restando la necessità di assicurare continuità del servizio da parte del gestore uscente, durante tale periodo le spese eccedenti rispetto a quelle preventivate sostenute dal Gestore sono interamente a carico del gestore uscente. Parimenti il Gestore dovrà provvedere alla stipula, con i Titolari di impianti, degli atti necessari per la presa in consegna degli impianti medesimi e delle altre dotazioni patrimoniali ai fini della loro gestione e del loro utilizzo nello svolgimento del servizio. A questo scopo i Titolari di impianti, i Gestori uscenti e il Gestore predisporranno i relativi inventari, manlevando l'Autorità da qualsivoglia responsabilità. Ove avvenga il trasferimento della proprietà, il Gestore provvederà a versare, a ciascun gestore uscente proprietario, il relativo indennizzo, da determinarsi di comune accordo tra il Gestore ed il proprietario. Nel caso in cui tra i Soggetti precedenti non sia possibile raggiungere	

	tale accordo, essi provvederanno a nominare un Perito, che effettuerà la valu-	
	tazione del bene. Se non vi fosse accordo neppure sulla nomina del Perito, tale	
	nomina sarà riservata all'Autorità. I Gestori uscenti e il Gestore potranno con-	
	cordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo	
	periodico, per un tempo definito. Il Gestore dovrà, altresì, corrispondere ai	
	Gestori Uscenti e/o ai Titolari di impianti eventuali canoni o contributi perio-	
	dici ove stabiliti in atti stipulati dall'Autorità o da altri Soggetti aventi titolo.	
	Nel caso in cui, a causa di eventi imprevedibili al momento della stipula del	
	presente contratto, tutte le attività e gli adempimenti formali relativi a quanto	
	sopra previsto non potessero essere perfezionati entro l'avvio del servizio, il	
	Gestore dovrà provvedervi entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dall'avvio	
	della gestione integrata di Ambito: -----	
	in tal caso, e ferma restando la titolarità e la responsabilità nella gestione del	
	servizio integrato in capo al Gestore, il Gestore medesimo potrà predisporre,	
	in via di eccezionalità e previo nulla osta da parte dell'Autorità, accordi tem-	
	poranei con i proprietari ed i soggetti gestori uscenti di tali beni e/o attrezzatu-	
	re, al fine di garantire la continuità del servizio per il semestre così come so-	
	pra determinato. Il trasferimento e/o la messa a disposizione di cui al presente	
	punto avverrà alle stesse condizioni economiche attualmente praticate dal ge-	
	store uscente; -----	
	c) aggiornare o stipulare <i>ex novo</i> le convenzioni, oltre a quelle di cui all'art.	
	13, con i Titolari degli impianti di trattamento/smaltimento esterni al perime-	
	tro del presente Contratto, ove previsto nel PI;	
	d) effettuare il rinnovo, la voltura, il subentro nelle certificazioni, polizze, au-	
	torizzazioni, nonché predisporre la documentazione e gli adempimenti ineren-	

	ti la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli impianti oggetto di subentro e per le	
	attività esercitate negli impianti oggetto di trasferimento;	
	e) effettuare tutte le attività, gli allestimenti tecnici e gli adempimenti attinenti	
	alle procedure di verifica e controllo.	
	f) svolgere ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria od op-	
	portuna per l'avvio del Servizio, anche se non espressamente elencata o previ-	
	sta nel Contratto.	
	EGATO:	
	a) collabora con il Gestore, ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabili-	
	tà in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni e attrezzature oggetto	
	di trasferimento, all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma e, in	
	particolare, nelle relazioni e nei rapporti con i Comuni, con i Gestori uscenti e	
	con i Titolari di impianti, nonché con le Autorità competenti; -----	
	b) coadiuva il Gestore nell'acquisizione presso gli Enti locali, i Gestori uscen-	
	ti ed i Titolari di impianti di tutta la documentazione necessaria ed utile a dare	
	attuazione agli impegni assunti.-----	
	Nonostante le azioni di collaborazione e di cui al precedente comma e fermo	
	restando i termini fissati dal presente contratto per l'avvio del servizio, nel ca-	
	so in cui i Gestori uscenti, i comuni, i Titolari degli impianti ritardino, in ma-	
	niera immotivata, a porre in essere le azioni necessarie agli adempimenti pre-	
	liminari all'avvio del servizio, l'EGATO è sollevata da qualsivoglia responsa-	
	bilità nei confronti del Gestore. Nel caso in cui il Gestore valuti che i suddetti	
	ritardi possano inficiare il rispetto del contratto, è tenuto a darne immediata	
	comunicazione all'Autorità per le azioni di sua competenza. A partire dalla	
	comunicazione il Gestore è sollevato da qualsivoglia responsabilità.	

	Art. 8 Obblighi del Gestore	
	Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del Contratto. Il Gestore è responsabile diretto del buon funzionamento del Servizio affidatogli. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore <i>ratione temporis</i> , in conformità alle condizioni definite nei disciplinari.	
	Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto medesimo. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento da parte delle imprese terze.	
	Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Autorità e dagli altri soggetti pubblici competenti. È, altresì, tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dai disciplinari e dal Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. -----	
	Il Gestore è responsabile della gestione dei beni strumentali infrastrutturali di proprietà pubblica affidati al medesimo, nonché di quelli (infrastrutturali e	

	non) acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio	
	del Servizio. -----	
	Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità ed i Comuni, nonché i collabora-	
	tori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsa-	
	bilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni	
	strumentali da parte del Gestore stesso. -----	
	Il Gestore svolge i servizi direttamente e/o attraverso le società partecipate e/o	
	attraverso affidamenti a terzi ai sensi di legge, ivi compreso il ricorso alla co-	
	operazione sociale, laddove richiesto dai Comuni, nei limiti del CCNL di ca-	
	tegoria e delle previsioni di legge in materia. I servizi oggetto di affidamenti a	
	terzi dovranno garantire il rispetto almeno dei livelli qualitativi e prestazionali	
	analoghi a quelli prescritti per i servizi erogati direttamente dal Gestore.	
	Qualora la gestione da parte dei soggetti terzi appaltatori o concessionari non	
	rispetti gli impegni presi e richieda uno straordinario intervento diretto del	
	Gestore quest'ultimo dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità	
	prima di modificare l'organizzazione del servizio programmato.	
	Art. 9 Imposte, tasse, canoni	
	Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro	
	onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni ed inerenti il	
	Servizio oggetto del Contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche	
	immobili, non strumentali al Servizio.	
	Art. 10 Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi	
	ANCI-CONAI	
	Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimi-	
	lati, perseguendo - nel rispetto della normativa vigente - la massima valoriz-	

	zazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti; a tal fine, per	
	le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Ge-	
	store potrà optare tra il sistema CONAI ed libero mercato.	
	Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti sti-	
	pulati con gli acquirenti, nonché a comunicare i dati analitici relativi alle	
	quantità, alla qualità ed agli importi annuali dei contributi e/o dei ricavi incas-	
	sati per i rifiuti ceduti, entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno	
	successivo e, comunque, a richiesta motivata dall'Autorità.	
	Art. 11 Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi	
	ANCI-CONAI	
	Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero ovvero allo smaltimento laddove	
	il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-	
	CONAI, nel rispetto della normativa vigente e perseguendo la minimizzazio-	
	ne dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obbli-	
	ghi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascu-	
	na categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.	
	Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del	
	materiale raccolto. -----	
	Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti sti-	
	pulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed	
	importi annuali dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non ol-	
	tre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo e, comunque, a richiesta	
	motivata dell'Autorità.	
	Art. 12 Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento,	
	smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati	

	Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti	
	dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, pri-	
	vilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garan-	
	tandone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I	
	rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macro-filiere merce-	
	ologiche:	
	a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del D.	
	Lgs. n. 152 del 2006: Carta (include carta e cartone); Vetro (include vetro e	
	vetro/barattoli); Plastica (include plastica e plastica/barattoli); Legno; Acciaio;	
	Alluminio;	
	b) rifiuti organici: Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.); Verde	
	(sfalci e potature);	
	c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazza-	
	mento).-----	
	Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai	
	rifiuti differenziati di cui al comma 1, lettera a), il Gestore ha la facoltà di ef-	
	fettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti neces-	
	sari, restando in ogni caso l’unico responsabile al raggiungimento degli stan-	
	dard di cui al comma 1. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso im-	
	pianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate	
	in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.	
	Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai	
	fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.	
	Gli oneri per il trattamento ed il recupero (CTR) dei rifiuti differenziati pos-	
	sono essere compresi nel corrispettivo.	

	Per quanto concerne l'esecuzione dei servizi inerenti il trattamento dei rifiuti,	
	si prevede la piena decorrenza entro il 30/06/2022. Il valore dei servizi di che	
	trattasi, in questa fase non è specificato ed è soggetto a variazione in base agli	
	andamenti del mercato con i principi previsti dal Tariffario d'Ambito.	
	Art. 13 Raccolta, avvio a trattamento e conferimento agli impianti di	
	smaltimento dei rifiuti indifferenziati	
	La gestione unitaria prevede che all'esecuzione dei servizi ordinari di raccolta	
	e spazzamento e gli eventuali servizi extra si aggiungano gli oneri per l'avvio	
	a recupero delle frazioni differenziate, di cui si è prodotto tariffario e la fra-	
	zione 'indifferenziata'.	
	Il Gestore è tenuto ad avviare i rifiuti a trattamento e a conferire gli stessi	
	presso gli impianti previsti dalla regolazione e dalla normativa vigente, dando	
	comunque comunicazione all'Ente affidante degli impianti riceventi.	
	Il costo da riconoscere al gestore per l'avvio a trattamento e per lo smaltimen-	
	to dei rifiuti raccolti sarà determinato sui costi effettivamente sostenuti dal ge-	
	store medesimo per il servizio e sulla base del quantitativo di rifiuti per cate-	
	goria merceologica avviati a trattamento o a smaltimento per ciascun Comune	
	del bacino e nel rispetto della regolazione tariffaria per l'accesso agli impianti	
	vigente. Il costo riconosciuto ad Amaie Energia e Servizi Srl non potrà co-	
	munque superare il costo di trattamento e smaltimento come derivante	
	dall'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento definite	
	dalla regolazione tariffaria approvata da ARERA e vigente per ciascun anno	
	di affidamento. Alla stipula del presente atto il riferimento regolatorio è costi-	
	tuito dal Titolo V dell'allegato metodo tariffario MTR-2, allegato alla delibe-	
	razione 363/2021/RF/rif di ARERA.	

	Art. 14 Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi	
	Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli	
	ulteriori servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dai di-	
	sciplinari, fermo il rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti comunali in	
	materia delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di cia-	
	scuna tipologia di servizio.	
	Art. 15 Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi	
	L'ambito dell'affidamento della gestione integrata, identificata dal complesso	
	delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, può includere la realiz-	
	zazione degli impianti necessari a colmare il fabbisogno. Il Gestore è pertanto	
	chiamato a sovrintendere all'intero flusso che dalla raccolta conduce allo	
	smaltimento, avvalendosi anche degli impianti di altri soggetti eventualmente	
	presenti sul territorio. Inoltre il gestore potrà avvalersi di altri operatori eco-	
	nomici ricomprendendo in questi le cooperative di tipo B per finalità sociali,	
	previa specifica richiesta dei comuni, che potranno essere chiamati a svolgere	
	parziali segmenti dell'intero processo.	
	Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi (raccolta, tra-	
	sporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione di centri di raccolta,	
	smaltimento finale), deve rispettare le procedure di affidamento previste dalla	
	normativa vigente.	
	Il Gestore resta, comunque, unico responsabile per l'esatta e puntuale esecu-	
	zione delle attività affidategli. L'Autorità resta completamente estranea ai	
	rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori e/o fornitori e questi ultimi non	
	hanno diritto alcuno di avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere	
	nei confronti dell'Autorità stessa.	

	Gli appalti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di ma-	
	nodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la	
	stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto	
	dei principi comunitari in materia.	
	Nell'espletamento della procedura di affidamento di forniture e/o servizi per	
	quanto riguarda l'impiego del personale, il Gestore si impegna a garantire che	
	al personale dipendente di imprese terze siano applicati i contratti collettivi	
	nazionali di riferimento.	
	Resta ferma la piena responsabilità del gestore verso l'Ente affidante e i sin-	
	goli Comuni del bacino, nonché l'obbligo per il gestore di riportare nel con-	
	tratto per il sub-affidamento obbligazioni pari o superiori in termini di stan-	
	dard prestazionali indicate nel presente atto di affidamento. Il Gestore si im-	
	pegna ad inserire nei contratti con terzi il vincolo che gli stessi decadano al	
	venir meno, per qualunque motivo, dell'efficacia dell'affidamento di cui al	
	Contratto. E' fatto comunque divieto di affidare a terzi il coordinamento e il	
	presidio del servizio nel suo complesso.	
	E' fatto obbligo al Gestore di fornire all'Ente affidante copia dei contratti di	
	sub-affidamento stipulati.	
	L'Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo	
	contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo	
	particolare il mantenimento dei livelli qualitativi.	
	L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi	
	affidati, sia nei confronti dei Comuni e dell'EGATO, sia nei confronti	
	dell'utenza.	
	Capo II.	

	BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO	
	Art. 16 Beni strumentali al Servizio	
	Il Gestore espleta il Servizio avvalendosi di due categorie di beni:	
	a) beni per loro natura strumentali al Servizio;	
	b) beni per destinazione strumentali al Servizio, attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.	
	Appartengono alla categoria a) di cui al comma 1, quei beni mobili ed immobili che per loro natura sono funzionalmente connessi all’esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, ubicati nell'EGATO. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dai precedenti gestori. Tra tali beni, quelli infrastrutturali sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.) e per essi è escluso l’utilizzo ai fini di garanzia: essi sono destinati esclusivamente alla gestione del Servizio nell'EGATO, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti devono restare nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.	
	Appartengono alla categoria b) di cui al comma 1, i beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale, ossia quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all’esercizio del	

	Servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.	
	Per l'espletamento del Servizio il Gestore ha la disponibilità e si avvale dei beni strumentali individuati secondo le seguenti categorie:	
	a) beni di proprietà dello stesso Gestore;	
	b) beni di proprietà di uno o più Comuni dell'EGATO (o loro forme associative) o di altri enti pubblici, dati in uso al Gestore dall'Ente titolare previa stipula di appositi accordi, previo nulla osta dell'Autorità, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;	
	c) beni trasferiti dal precedente gestore;	
	d) beni di proprietà di società patrimoniali interamente pubbliche, dati in uso al Gestore previa stipula di appositi accordi col soggetto proprietario, previo nulla osta dell'Autorità, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.	
	Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nei disciplinari per l'espletamento del servizio, anche con l'obiettivo di costituire un parco mezzi adibiti al Servizio a basso impatto ambientale ed in particolare nei centri storici privilegiare l'utilizzo di mezzi elettrici.	
	Compatibilmente con la normativa vigente in materia e qualora non interamente già ammortizzati, il Gestore, possibilmente, terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.	
	Art. 17 Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di pro-	

	prietà di terzi al momento del subentro	
	Al fine di garantire la continuità del Servizio il trasferimento nella materiale	
	disponibilità del Gestore deve essere necessariamente preceduto da una di-	
	chiarazione con la quale il Gestore:	
	a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento	
	della stipula del presente contratto;	
	b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento	
	del servizio;	
	c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di	
	tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento	
	dell'affidamento.	
	L'Autorità si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio	
	possesso riguardante i beni di cui al comma precedente.	
	Il Gestore, con la firma del presente Contratto, si assume la piena ed esclusiva	
	responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni di terzi posti nella sua di-	
	sponibilità in ragione dell'espletamento del Servizio oggetto del presente Con-	
	tratto.	
	Il Gestore, per l'intera durata del presente Contratto e fino alla loro restituzio-	
	ne è, altresì, responsabile della manutenzione ordinaria, in caso di proprietà,	
	ed anche di quella straordinaria, nel caso di altri diritti reali minori, dei beni	
	affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.	
	Art. 18 Gestione dei beni strumentali al Servizio	
	La gestione dei beni strumentali al Servizio rientra tra le attività ricomprese	
	nel Servizio medesimo.	
	Per gestione si intende il mantenimento in perfetta efficienza degli stessi,	

	provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di essere	
	sempre nella condizione di essere funzionali al Servizio.	
	Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle nor-	
	mative tecniche e di sicurezza vigenti <i>ratione temporis</i> nel corso	
	dell'affidamento.	
	Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali	
	mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli	
	interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e	
	cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo.	
	Art. 19 Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio du-	
	rante l'affidamento	
	L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad	
	esigenze di continuità, economicità ed efficienza del Servizio non ricompresi	
	nei disciplinari dovrà essere previamente comunicata da parte del Gestore per	
	iscritto all'Autorità che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non	
	oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.	
	Nel caso in cui l'acquisizione o realizzazione dei suddetti beni venga finanzia-	
	ta mediante fondi o contributi pubblici, tali beni rimangono di proprietà del Ge-	
	store e, come riportato al precedente art. 24, sono assoggettati ad un vincolo	
	di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridi-	
	co dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828	
	c.c.); per essi è inoltre escluso l'utilizzo ai fini di garanzia. Tutti i beni sono	
	trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore subentrante al quale spetterà la	
	copertura della quota di ammortamento degli investimenti residua, riconosciu-	
	ta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente contratto, decurtata di	

	eventuali contributi pubblici.	
	Qualora l’acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non	
	sia stata approvata dall’Autorità, essa non dà diritto al riconoscimento degli	
	stessi ai fini del corrispettivo.	
	In questo ultimo caso l’Autorità si riserva la facoltà di imporre al Gestore il	
	ritorno allo <i>status quo ante</i> .	
	L’ammortamento dei beni è calcolato secondo le aliquote previste dalla rego-	
	lazione; il trattamento del residuo da ammortizzare al termine del contratto di	
	servizio sarà oggetto di specifiche determinazioni dell’Autorità, nel rispetto	
	dell’equilibrio economico – finanziario del Gestore, anche correlate alla for-	
	ma di gestione per l’affidamento successivo a quello di cui al presente con-	
	tratto.	
	Art. 20 Cessazione della strumentalità dei beni	
	La strumentalità dei beni, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e	
	comunque non oltre la vetustà massima del bene stesso stabilita dai disciplina-	
	ri anche commisurata al periodo di ammortamento.	
	Una volta cessata la strumentalità dei beni, il Gestore può esperire una proce-	
	dura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione da parte	
	dell’Autorità e delega del soggetto pubblico proprietario, nei modi prescritti	
	dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.	
	Art. 21 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza	
	dell’affidamento	
	Alla cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente contratto il Ge-	
	store è obbligato a restituire all’Ente proprietario (Comuni ovvero società pa-	
	trimoniali a totale partecipazione pubblica) nel rispetto della normativa pro	

	tempore vigente i beni strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a	
	trasferire al nuovo gestore i propri beni strumentali in condizioni di efficienza	
	ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente arti-	
	colo.	
	Più precisamente, alla scadenza dell'affidamento, devono essere:	
	a) restituiti senza ulteriori oneri al soggetto pubblico proprietario nello stato di	
	fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto della normativa pro tempore	
	vigente:	
	- i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento	
	b) trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore entrante:	
	- i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati	
	dall'Autorità o altro ente pubblico;	
	- i beni strumentali finanziati tramite tariffa, ove completamente ammortizzati	
	alla data di scadenza dell'affidamento.	
	Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite ta-	
	riffa, dovranno essere trasferiti in uso al Gestore.	
	Art. 22 Canoni e contributi a carico del Gestore	
	Il Gestore per gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dei	
	Comuni che gli stessi gli conferiscono <i>ex lege</i> , è tenuto a versare ai Comuni	
	stessi un canone annuo pari al valore delle quote residue di ammortamento i-	
	scritte in bilancio connesse alla loro realizzazione.	
	Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di marzo di ogni anno le somme di	
	cui al comma precedente relative all'annualità precedente, come indicate	
	dall'Autorità ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base ad	
	altri atti di regolazione approvati da ARERA. Il Gestore versa i canoni diret-	

		tamente ai soggetti proprietari dei beni.	
		Art. 23 Clausola di sostituzione	
		Al fine di garantire la continuità del Servizio, tutte le convenzioni o gli accor-	
		di aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (Autorità, Comuni	
		o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pub-	
		blica), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di in-	
		terruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore indi-	
		viduato dall’Autorità la facoltà di sostituirsi al Gestore.	
		Art. 24 Opere, impianti e beni strumentali del Gestore trasferite al gesto-	
		re subentrante	
		Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipa-	
		ta, le opere, gli impianti e i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per	
		la gestione del servizio, sono ceduti al Gestore subentrante a titolo gratuito e	
		liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali	
		beni/opere/impianti non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore su-	
		bentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabi-	
		le dei beni/opere/impianti, al netto di eventuali contributi pubblici ad essi di-	
		rettamente riferibili, inclusi gli oneri finanziari residui direttamente collegati	
		agli stessi. Il Gestore ed il Gestore subentrante potranno concordare le moda-	
		lità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo periodico, per un	
		tempo definito.	
		In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, il Gestore si	
		obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla	
		scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Contratto, il Gestore suben-	
		trante possa subentrare nel contratto di <i>project</i> , ovvero possa procedere allo	

	scioglimento anticipato dello stesso, facendosi interamente carico di un in-	
	dennizzo. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il Gestore	
	subentrante intenda provvedere direttamente alla realizzazione dell'impianto.	
	Il Gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel Contratto di <i>project</i> il metodo di	
	calcolo dell'importo di cui al comma 2, che il Gestore subentrante dovrà ver-	
	sare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello	
	stesso.	
	Capo III.	
	OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVI-	
	ZIO	
	Art. 25 Rapporto di lavoro del personale	
	Il Gestore deve osservare, nei riguardi del proprio personale a vario titolo im-	
	piegato nel Servizio, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizio-	
	ni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza so-	
	ciale e di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il contratto CCNL	
	UtilItalia - Servizi ambientali.	
	Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze	
	a qualsiasi titolo impiegate nel Servizio sia applicato il contratto collettivo na-	
	zionale e territoriale in vigore per il settore di cui al precedente comma 2.	
	Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di	
	formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento conti-	
	nuo e costante del Servizio.	
	Art. 26 Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio	
	Il Gestore, per e nello svolgimento delle attività del presente Contratto, si im-	

	pegna, per l'intera durata del Contratto, ad ottemperare a quanto previsto dalla	
	normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luo-	
	ghi di lavoro.	
	Il Gestore si obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a	
	garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare attenzione al ri-	
	spetto della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo la nor-	
	mativa vigente.	
	Art. 27 Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento	
	Il Gestore è obbligato a trasferire al gestore subentrante il proprio personale	
	dipendente adibito, in via esclusiva, al Servizio in conformità alle vigenti di-	
	sposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva.	
	Il Gestore è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Autorità la banca	
	dati degli utenti serviti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla norma-	
	tiva sul trattamento dei dati personali.	
	Art. 28 Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consu-	
	matori	
	È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi	
	nei registri Regionali o Provinciali ai sensi dell'art. 7 ed alle Associazioni di	
	Promozione Sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionali o Pro-	
	vinciali ai sensi della Legge n. 383/2000, di svolgere attività anche di caratte-	
	re promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e as-	
	similati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmen-	
	te competente ed il Gestore. Di tali convenzioni è data comunicazione	
	all'Autorità.	
	È data facoltà, altresì, alle Associazioni di tutela dei consumatori iscritte	

	nell'elenco regionale di svolgere le medesime attività di cui al comma prece-	
	dente, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente	
	competente, con il Gestore o con l'Autorità, anche nell'ambito della gestione	
	della Carta della Qualità dei Servizi.	
	Le attività di cui al comma 1, devono essere compatibili con la natura e le fi-	
	nalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servi-	
	zio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di	
	quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di ge-	
	stione dei rifiuti urbani e assimilati.	
	Capo IV	
	DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL GESTORE	
	Art. 29 Il piano economico-finanziario del Gestore	
	Il Gestore con la sottoscrizione del presente Contratto dà atto che il Piano e-	
	conomico-finanziario dallo stesso proposto, anche nel corso dello svolgimento	
	del contratto, garantisce l'equilibrio economico e finanziario della gestione.	
	Il Piano Economico Finanziario di cui al comma precedente include i costi ri-	
	conosciuti dal MTR2 e derivanti da:	
	a) l'erogazione dei Servizi base ed aggiuntivi secondo le quantità e modalità	
	definite nei disciplinari; tali servizi includono la gestione del sistema impian-	
	tistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e	
	delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	
	sull'EGATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza	
	del presente Contratto;	
	b) la progettazione e realizzazione degli impianti eventualmente previsti;	
	c) l'erogazione di tutte le ulteriori prestazioni incluse nel Servizio di cui al	

	presente Contratto.	
	Il PEF di cui al comma 1, in corrispondenza di un nuovo periodo regolatorio	
	fissato da ARERA sarà, in accordo tra le parti, sottoposto a revisione in base	
	alle previsioni regolatorie deliberate da ARERA <i>pro tempore</i> vigenti.	
	Per la revisione di cui al comma precedente, il Gestore si impegna a trasmet-	
	tere all'Autorità, per le valutazioni conseguenti, la proposta di revisione deri-	
	vante dalle richieste di adeguamento dei Comuni e istruita secondo gli stru-	
	menti regolatori vigenti tra i comuni medesimi ed all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	Art. 30 Corrispettivo del Gestore	
	A fronte delle obbligazioni contrattuali, identificate nelle attività di cui al pre-	
	cedente comma 1, spetta al Gestore un Corrispettivo in denaro, d'ora in poi	
	anche solo 'Corrispettivo', che, copre tutti, nessuno escluso, i costi di esercizio	
	e di investimento del Servizio. L'entità del Corrispettivo garantisce l'equilibrio	
	economico finanziario del PEF.	
	Per quantificare l'ammontare del corrispettivo annuo da riconoscere al Gesto-	
	re viene preso a riferimento il PEF di ogni singolo Comune.	
	Con le modalità definite dal Capo VIII, dal Corrispettivo saranno decurtate le	
	detrazioni che l'Autorità comminerà al Gestore.	
	I Contributi pubblici concessi al Gestore non devono in ogni caso essere mai	
	duplicati nel Corrispettivo.	
	Il Corrispettivo annuale sarà annualmente fatturato dal Gestore direttamente ai	
	Comuni dell'ATO serviti con ripartizione su 12 (dodici) mensilità. Tale fattu-	
	ra, dovrà essere pagata dai Comuni al Gestore entro la fine del mese successi-	
	vo a quello a cui la stessa si riferisce.	

	Il corrispettivo, con cadenza annuale, è soggetto a revisione. La revisione del	
	corrispettivo è operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le fa-	
	miglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT per la Pro-	
	vincia di Imperia. Per i rapporti precedentemente in essere verrà applicata la	
	rivalutazione ISTAT a partire dal 01/02/2022: tale revisione prenderà riferi-	
	mento dall'ultimo adeguamento applicato; per i Comuni di nuova acquisizio-	
	ne la revisione decorrerà dal 01/02/2023	
	Il calcolo del corrispettivo annuale, da calcolarsi secondo quanto previsto dai	
	precedenti commi, è comunque vincolato alle seguenti previsioni:	
	a) per ciascun anno di affidamento, al gestore sarà riconosciuto un corrispetti-	
	vo comunque non superiore a quanto previsto dalla disciplina ARERA pro-	
	tempore vigente dopo l'applicazione del limite alla crescita che si utilizzerà	
	per gli anni successivi al primo;	
	b) l'applicazione dell'adeguamento inflattivo di cui al precedente comma 6,	
	sarà applicabile solo posto il limite alla crescita tariffaria per ciascun Ente	
	previsto dal metodo tariffario, ferma restando la necessità di garantire l'equili-	
	brio gestionale del servizio come previsto dall'Arera stessa;	
	c) poste le scelte e le autonomie aziendali, il contratto riconoscerà solo gli in-	
	vestimenti preventivamente concordati ed autorizzati, nonché coerenti con il	
	piano d'ambito;	
	d) nel calcolo del valore massimo di cui al metodo tariffario pro-tempore vi-	
	gente, ai fini dell'applicazione al limite alla crescita le 'Parti' concordano di	
	applicare un coefficiente al recupero di produttività superiore al minimo pre-	
	visto dal metodo pro-tempore vigente, posto comunque il calcolo di cui allo	
	stesso metodo.	

	Capo V	
	REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI	
	ESECUZIONE	
	Art. 31 Cause per le quali il Gestore può richiedere la revisione del Cor-	
	rispettivo	
	Il Gestore, fatto salvo quanto già previsto nel presente Contratto, può chiedere	
	all'Autorità la revisione del PEF con la finalità di mantenere l'equilibrio eco-	
	nomico finanziario e nei limiti di quanto consentito dal metodo ARERA <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> vigente, per le seguenti cause:	
	a) Disposizioni normative, nuove o di modifica di quelle vigenti, che al fine di	
	essere ottemperate implicano una variazione dei costi del Servizio, ivi com-	
	presi gli adeguamenti del CCNL del personale;	
	b) Atti di pianificazione emanati da Pubbliche Amministrazioni che al fine di	
	essere ottemperati implicano una variazione dei costi del Servizio;	
	c) Atti di regolazione emessi da ARERA che al fine di essere ottemperati im-	
	plicano una variazione dei costi del Servizio;	
	d) Richieste dell'Autorità (o dell'Autorità per conto dei Comuni);	
	e) Allungamento nei tempi di realizzazione delle opere derivante da mancato	
	o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natu-	
	ra amministrativa che implicano una variazione dei costi del Servizio;	
	f) Eventi di forza maggiore che implicano una variazione dei costi del Servi-	
	zio, come ad esempio:	
	- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Gestore;	
	- guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandali-	
	ci e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;	

	- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;	
	- fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese	
	esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;	
	- epidemie e contagi;	
	- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputa-	
	bili al Gestore;	
	- impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a	
	materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione del Servizio.	
	g) adeguamento dei prezzi di accesso agli impianti di discarica, di trattamento	
	(termico, meccanico biologico, di bio - digestione della frazione organica, e-	
	sterni al perimetro dell'affidamento indicati dall'Autorità o individuati dal	
	Gestore previo assenso da parte dell'Autorità medesima;	
	h) erogazione del servizio per risoluzione anticipata degli affidamenti non	
	cessati;	
	i) mancata attivazione, anche temporanea, del perimetro dei servizi oggetto di	
	affidamento, collegato al contenzioso attuale o potenziale <i>non oltre</i> il Perime-	
	tro di Base;	
	j) le revisioni di cui al comma 1, se approvate, determinano l'aggiornamento	
	del presente contratto e l'eventuale revisione del PEF del Gestore, nei limiti di	
	quanto consentito dalla regolazione di ARERA, con decorrenza concordata tra	
	le parti.	
	Art. 32 Modifiche al Servizio richieste dall'Autorità	
	È facoltà dell'Autorità o dei Comuni, per il tramite degli strumenti regolatori	
	tra di loro vigenti richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del Servi-	
	zio, per:	

	a) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.	
	b) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante	
	l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;	
	c) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servi-	
	zi;	
	d) per motivate esigenze dei singoli Comuni.	
	L'Autorità, o i Comuni per il tramite degli strumenti regolatori tra di loro vi-	
	genti, possono richiedere al Gestore varianti ai servizi con la seguente proce-	
	dura:	
	i) formale istanza al Gestore, da parte del Comune interessato di predisposi-	
	zione di uno specifico progetto tecnico illustrativo delle varianti ai servizi e	
	stima dei relativi costi	
	ii) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al punto i),	
	consegna da parte del Gestore del progetto tecnico descrittivo delle varianti	
	contenente una congrua tempistica attuativa ed i relativi costi di attuazione;	
	iii) entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al	
	punto ii), istruita secondo gli strumenti regolatori vigenti tra i comuni entro 10	
	(dieci) giorni dalla presa d'atto ed approvazione da parte dell'Assemblea dei	
	Sindaci;	
	iv) in caso di richiesta da parte dell'Autorità di ulteriori modifiche, chiarimen-	
	ti, approfondimenti (ivi incluse proposte di modalità alternative di riequilibrio	
	del piano economico e finanziario), il Gestore produrrà la nuova documenta-	
	zione relativa alle varianti ai servizi che tiene conto delle richieste	
	dell'Autorità entro 15 (quindici) giorni. Le nuove proposte saranno esaminate,	
	secondo le modalità di cui sopra, nei successivi 10 (dieci) giorni.	

	All'esito di tale procedura, in caso di approvazione da parte dell'Autorità del-	
	le varianti ai servizi e delle modifiche al PEF, così come predisposte dal Ge-	
	store, lo stesso attiverà il relativo servizio nei termini indicati ed approvati en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'approvazione.	
	In caso di modifiche strutturali alle modalità di organizzazione dei servizi con	
	carattere di continuità anche con riferimento agli anni successivi richieste	
	dall'Ente quale variante al servizio, l'Autorità e il Comune interessato valute-	
	ranno la proposta e, in caso di valutazione positiva di congruità tecnica ed e-	
	conomica si approverà il progetto di modifica. Tale modifica al servizio dovrà	
	essere integrata e recepita nel PEF.	
	Con riferimento al primo anno di servizio in cui viene attivata la variante, sarà	
	onere del Gestore consuntivare i costi effettivamente sostenuti per la stessa	
	rispetto al modello gestionale previgente ad essa in modo da determinare a	
	consuntivo l'effettivo impatto economico della stessa sul corrispettivo.	
	L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate che	
	abbiano un impatto sui costi del servizio reso e non autorizzate, comporta	
	l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagio-	
	nato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che	
	quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di	
	sorta.	
	Qualsiasi modifica della regolazione di settore a livello comunitario, naziona-	
	le o regionale che incida sul servizio dovrà essere opportunamente comunica-	
	ta da una delle parti alle altre per apporre le opportune modifiche contrattuali	
	al fine di conformarsi con il dettato normativo per allora vigente. Ove tale se-	
	gnalazione pervenga dal Gestore il medesimo dovrà predisporre un'analisi di	

	<p>impatto tecnico ed economico sul servizio e sottoporla per la valutazione all'EGATO, viceversa se la segnalazione pervenga dall'EGATO si richiederà di predisporla concordando i tempi della valutazione. L'analisi del Gestore sarà oggetto di valutazione tecnica ed economica e confronto fra le parti, fino ad una sua approvazione, anche preve modifiche e costituirà variante al servizio con la conseguente applicazione dei limiti e delle franchigie di cui al presente articolo.</p> <p>Tutto quanto sopra fatto salvo che la variante al servizio non contempli acquisti/noleggi di mezzi e attrezzature, incrementi di personale per i quali il Gestore sia assoggettato a tempi tecnici dovuti all'espletamento di procedure di affidamento/acquisto/selezione non dipendenti dalla propria volontà. In tal caso il gestore indicherà nella proposta quali siano i tempi di attuazione ipotizzabili.-----</p>	
	Art. 33 Modifiche alle attività ed invarianza del corrispettivo	
	<p>L'EGATO, o i Comuni per il tramite degli strumenti regolatori tra di loro vigenti, possono chiedere al Gestore varianti non sostanziali ai servizi, che non incidano nel quadro economico, il Gestore si impegna a metterle in atto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, purché non incidenti sulla riorganizzazione di servizi ad esse strettamente correlati e/o che non prevedano attività collaterali di comunicazione/distribuzione.</p> <p>Le temporanee interruzioni, sospensioni o riduzioni del servizio da parte del Gestore per gli eventi di cui all'articolo 34, non comporteranno l'applicazione delle penali. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dal Gestore in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente essere verificate ed eventualmente modificate in accordo con</p>	

	l’Autorità, sentiti i Comuni. Le riduzioni del servizio dovranno essere debita-	
	mente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo. Nell’ipotesi	
	in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei	
	servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 1, il cor-	
	rispettivo sarà incrementato, per la parte di variazione eccedente il limite, in	
	base ai costi esplicitamente sostenuti.	
	Nel caso di modifiche determinate da lavori o attività posti in essere dagli Enti	
	Locali, nonché da soggetti pubblici o privati e da eventi e manifestazioni auto-	
	rizzati, il comune si impegna a informare tempestivamente il Gestore e	
	l’Autorità, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento. Il Gestore dovrà	
	programmare e porre in essere in tempo utile, i provvedimenti adeguati per	
	consentire il regolare svolgimento degli eventi di cui sopra, anche attraverso	
	l’effettuazione di servizi aggiuntivi, dandone comunicazione all’Autorità ed ai	
	comuni, anche al fine di individuare i soggetti cui faranno capo gli eventuali	
	maggiori oneri di servizio derivanti. Nell’ipotesi in cui, per effetto degli even-	
	ti in oggetto, si determinasse un incremento dei costi, il corrispettivo sarà in-	
	crementato, in base ai costi esplicitamente sostenuti e rendicontati.	
	Art. 34 Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione	
	In caso di proclamazione di sciopero, il Gestore, ai sensi della vigente norma-	
	tiva in materia di servizi pubblici essenziali, deve avvertire tempestivamente	
	l’Autorità, i Comuni e l’utenza, e garantire le prestazioni indispensabili disci-	
	plinate dagli accordi sindacali e riportate, unitamente alle modalità di svolgi-	
	mento, nella Carta dei Servizi. Il Corrispettivo del Gestore verrà ridotto sulla	
	base dei servizi non effettuati e non recuperati.	
	Art. 35 Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti	

	nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi)	
	Su richiesta dell'Autorità, laddove ciò risulti compatibile con la normativa	
	all'epoca vigente, al Gestore potrà essere richiesto di realizzare opere, impian-	
	ti o interventi strumentali aggiuntivi, sempreché previsti dagli strumenti di	
	programmazione all'epoca vigenti, che siano divenuti necessari a seguito di	
	esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi	
	e/o regolamentari.	
	Alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi, il Gestore potrà procedere	
	purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, anche per	
	quanto attiene le modalità di affidamento.	
	Il costo dei lavori strumentali aggiuntivi sarà considerato ai fini della revisio-	
	ne del corrispettivo.	
	Il Gestore presenta all'Autorità secondo le forme previste dagli strumenti re-	
	golatori vigenti tra i comuni i progetti di fattibilità tecnico – economica, com-	
	pleti dei relativi piani economici e finanziari e dei termini previsti per l'avvio	
	dei lavori strumentali aggiuntivi e per l'ultimazione degli stessi. Il costo degli	
	interventi sarà calcolato sulla base dei prezzi al momento vigenti, e nel caso	
	rivisto a seguito di prezzo di aggiudicazione.	
	Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per	
	legge alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi. La progettazione	
	predisposta dal Gestore, e rimborsata nei PEF, sarà inviata agli enti competen-	
	ti per la relativa approvazione.	
	Art. 36 Divieto per il Gestore di disporre modifiche	
	È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vin-	
	coli derivanti dal Contratto in merito all'esecuzione del Servizio senza la pre-	

	ventiva esplicita autorizzazione scritta dell’Autorità.	
	L’eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non	
	autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l’obbligo per il Gestore,	
	oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse	
	a sua esclusiva cura e spese, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun	
	rimborso, né avanzare pretesa di sorta.	
	L’esecuzione di attività non previste dal presente Contratto o non autorizzate	
	in forma scritta, non danno titolo al Gestore di pretendere alcun tipo di corri-	
	spettivo.	
	Art. 36 bis Codici di comportamento	
	Sottoscrivendo il presente contratto il Gestore dichiara di aver preso visione	
	dei Codici di Comportamento dei pubblici dipendenti del 'Comune' pubblicato	
	sul sito istituzionale del 'Comune', ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013. In	
	particolare, il 'Comune' e l'Ufficio di EGATO estendono al Gestore ed ai col-	
	laboratori della stessa, a qualsiasi titolo, gli obblighi del Codice di condotta	
	sopra citato, in quanto compatibili, e in particolare quelli di cui all'art. 2,	
	comma 3, del citato DPR 62/2013, pena la risoluzione dello stesso nei casi più	
	gravi.	
	CapoVI	
	RAPPORTI CON GLI UTENTI	
	Art. 37 Carta della qualità dei Servizi	
	Il Gestore, in ossequio alla disciplina dell’articolo 2, comma 461 della Legge	
	244/2007 (finanziaria 2008), si impegna a redigere, promuovere e rispettare la	
	Carta della Qualità dei Servizi.	
	La Carta della Qualità dei Servizi dovrà essere redatta dal Gestore entro il	

	01/07/2022, affinché sia successivamente approvata dall’Autorità.	
	La Carta ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle presta-	
	zioni erogate dal Gestore in esecuzione del Contratto, attraverso contenuti	
	specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per	
	un’adeguata considerazione dei reclami degli utenti, comprese le procedure	
	per gli indennizzi e i rimborsi, anche automatici, in caso di inadempimenti da	
	parte del Gestore.	
	La Carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ,ivi incluse	
	quelle contenenti indennizzi a favore dell’utenza.	
	Il Gestore ha l’obbligo di aggiornare la Carta della Qualità dei Servizi ogni 3	
	(tre) anni e comunque su richiesta dell’Autorità o in esecuzione di obblighi	
	derivanti da normative sopravvenute.	
	Gli aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi eventualmente previsti	
	dal Gestore, devono comunque essere approvati dall’Autorità.	
	Capo VII	
	MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OB-	
	BLIGHI	
	Art. 38 Controlli dell’Autorità	
	Spetta all’Autorità esercitare la funzione di controllo sulla corretta erogazione	
	del Servizio da parte del Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto	
	e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni della	
	pianificazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e sue successive modi-	
	fiche e integrazioni.	
	Per lo svolgimento della suddetta funzione di controllo l’Autorità si può avva-	
	lere del supporto degli uffici previsti dagli strumenti regolatori vigenti tra i	

	Comuni. A tal fine l'EGATO dispone sia di poteri ispettivi, diretti ed indiretti,	
	sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine,	
	di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del Servizio erogato e sul grado di	
	soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'EGATO di	
	richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il Servi-	
	zio, che l'EGATO stessa ritenga necessari.	
	Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento	
	dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione ne-	
	cessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica. In ogni caso i	
	dati di cui sopra dovranno essere forniti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.	
	L'Autorità esercita i poteri di controllo di cui al precedente comma 1 attraver-	
	so l'analisi dei documenti, degli atti e delle informazioni richieste, nonché	
	mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la corretta erogazione dei	
	servizi in conformità alle previsioni del Contratto.	
	L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere u-	
	tilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.	
	Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Gestore, metterà a dispo-	
	sizione dell'Autorità le risorse finanziarie necessarie.	
	Il Gestore si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Autorità	
	l'accesso, anche <i>on line</i> o con strumenti informatici condivisi, ai dati delle at-	
	tività riguardanti la quantità di servizio effettuato.	
	Art. 39 Strumenti di controllo e obblighi del Gestore	
	L'Autorità esercita il controllo sull'applicazione del Contratto attraverso vari	
	strumenti, tra i quali:	
	a) dati e relazioni sul Servizio comunicati dal Gestore;	

	b) visite ed ispezioni presso il Gestore e sopralluoghi sul territorio oggetto del Servizio;	
	c) indagini ed analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.	
	L'Autorità esercita detto controllo sull'applicazione del contratto per il tramite degli uffici previsti dagli strumenti regolatori vigenti tra i Comuni.	
	Il Gestore trasmetterà trimestralmente all'Autorità un 'Rendiconto dell'attività svolta' evidenziando nello stesso le attività svolte e le relative modalità.	
	Le visite e le ispezioni presso il Gestore, nonché le indagini e le analisi sul Servizio, effettuate al fine di assicurare che il Servizio stesso sia realizzato nel rispetto del Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento.	
	Eventuali procedure e metodologie di rendicontazione alternative potranno essere concordate con i singoli Comuni attraverso la creazione di reportistica periodica sostitutiva in condivisione telematica.	
	Il controllo operativo sul territorio comunale sulla corretta prestazione del servizio, a tutela dell'interesse pubblico, compete all'amministrazione comunale secondo il 'Disciplinare Controlli e Penalità' da redigersi con separato atto d'intesa con il Gestore entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente contratto. In tale disciplinare dovranno essere indicati puntualmente i livelli prestazionali per i singoli servizi in coerenza con la regolazione ARERA vigente e sopravvenuta.	
	Fatto salvo il sistema di rendicontazione puntuale ed il correlato sistema di controlli che verranno indicati nel disciplinare 'Controlli e penalità' di cui al primo periodo, il Gestore è, comunque, tenuto a trasmettere con cadenza annuale entro il 31 luglio di ogni anno i seguenti documenti minimi riferiti all'anno precedente:	

	a) numero del personale impiegato nel servizio e relativo livello contrattuale	
	con dettaglio delle ore di servizio per ciascuna area territoriale;	
	b) elenco dei mezzi impiegati nel servizio, nonché elenco dei beni funzionali	
	al servizio;	
	c) giustificazione del mancato/cambio delle aree di spazzamento o raccolta	
	derivante da specifiche ed urgenti richieste provenienti dal Comune affidata-	
	rio del servizio;	
	d) rendicontazione degli investimenti materiali ed immateriali realizzati	
	nell'anno con l'indicazione degli scostamenti rispetto al piano degli investi-	
	menti previsto in fase preventiva e riconciliato con l'elenco dei beni funziona-	
	li al servizio di cui al precedente punto b);	
	e) elenco degli appalti relativi agli affidamenti di servizi inerenti all'oggetto	
	del presente contratto;	
	f) numero di utenti del servizio suddivisi fra utenze domestiche e non dome-	
	stiche servite per area territoriale;	
	g) conto economico del servizio suddiviso per singolo Comune e riconciliato	
	con il bilancio aziendale.	
	Nel disciplinare 'Controlli e penalità' sono riportate anche le penali in caso di	
	mancata o ritardata trasmissione dei dati di cui sopra.	
	Il Gestore dovrà predisporre e rendere pubbliche le modalità con cui i cittadini	
	potranno direttamente comunicare allo stesso eventuali disservizi. Dovrà esse-	
	re reso disponibile agli utenti del servizio almeno un numero verde, un indi-	
	rizzo di posta elettronica e un indirizzo fax a cui effettuare le comunicazioni	
	su eventuali disservizi. Tali comunicazioni e/o reclami dovranno essere inseri-	
	ti in uno specifico database, il quale dovrà contenere anche gli estremi della	

	risposta fornita dall’Affidatario medesimo, nonché le tempistiche di gestione	
	delle fasi della pratica. L’affidatario dovrà garantire l’accesso da remoto al	
	Consiglio di Bacino al database indicato.	
	Il Gestore dovrà trasmettere al Consiglio di Bacino quanto inviato ad ARE-	
	RA, nonché gli esiti ispettivi effettuati dall’Autorità stessa o da altro Ente	
	presso la società medesima.	
	Capo VIII	
	GARANZIE, PENALI E SANZIONI	
	Art. 40 Responsabilità e garanzie assicurative	
	Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell’espletamento del Servi-	
	zio, con esonero da ogni responsabilità a carico dell’Autorità.	
	Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore stipula idonea polizza assicu-	
	rativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i pre-	
	statori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti	
	nell’espletamento del Servizio.	
	Il massimale della polizza di cui al comma 2 sarà, in linea con quanto previsto	
	dalla prassi del mercato assicurativo per affidamenti di valore analogo a quel-	
	lo oggetto del Contratto, non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).	
	La polizza (o le polizze) dovrà garantire la copertura del danno ininterrotta-	
	mente per l'intera durata del Contratto.	
	La polizza, o le polizze, stipulate dal Gestore dovranno essere consegnate	
	all'Autorità all’avvio del Servizio.	
	La mancata stipula della polizza assicurativa di cui al comma 2 ed eventuali	
	sue interruzioni saranno causa di risoluzione del Contratto secondo le modali-	
	tà stabilite nel successivo articolo 43.	

	Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.	
	Art. 41 Inadempimenti	
	La violazione, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel	
	Contratto e nel redigendo 'Disciplinare Controlli e Penalità' costituisce ina-	
	dempimento e comporta l'applicazione di detrazioni. Le detrazioni sono e-	
	scluse dai costi di gestione riconosciuti nel corrispettivo del Gestore.	
	Nel caso in cui le detrazioni siano comminate a seguito di inadempimenti le-	
	gati ai servizi svolti sui Comuni, l'ammontare complessivo sarà detratto dal	
	corrispettivo del servizio. L'importo della detrazione potrà inoltre essere	
	compensato in forma di ulteriori servizi da svolgere sui medesimi Comuni,	
	per una quantità di servizio avente un valore analogo a quello dell'importo	
	della detrazione stessa.	
	Nel caso in cui le inadempienze siano comminate a seguito di inadempimenti	
	legati a servizi generali oppure ad obblighi del Gestore nei confronti	
	dell'Autorità o comunque ad eventi non ascrivibili ad alcun Comune, la som-	
	ma versata dal Gestore sarà destinata ad un fondo specifico costituito presso	
	l'Autorità stessa, che verrà disciplinato con successivo atto.	
	Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato	
	nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato	
	dall'Autorità nella lettera di contestazione.	
	Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale	
	per la regolare gestione del Servizio, l'Autorità procede ai sensi e per gli ef-	
	fetti dell'art. 1454 c.c. rubricato 'Diffida ad adempiere', alla diffida al Gestore	
	entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni – salvo un minor termine	
	per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per	

	la salute pubblica e per l’ambiente.	
	Art. 42 Quantificazione delle inadempienze	
	E’ facoltà delle Amministrazioni Comunali contestare il mancato regolare	
	svolgimento del servizio al Gestore. Le contestazioni possono riguardare:	
	A. Mancata esecuzione di specifici servizi (es. raccolte, spazzamenti, lavaggi,	
	ecc.);	
	B. La mancata ottemperanza degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e	
	della sicurezza;	
	C. Utilizzo di mezzi ed attrezzature non autorizzate o comunque non rispon-	
	denti alle normative nazionali e/o comunitarie;	
	D. Mancato intervento a seguito di diffida per inadempimento per la tutela	
	della salute pubblica e dell’ambiente;	
	E. Violazione dei codici di comportamento di cui al precedente art. 36 bis.	
	Le contestazioni di cui al punto A, a pena di decadenza, devono essere tra-	
	smesse al Gestore e sottoposte dai singoli Comuni alla Consulta entro il mese	
	successivo dal giorno in cui è stata rilevata l’inadempienza, che, in caso di	
	presa d’atto, le trasmette ad Egato.	
	La Consulta è tenuta a convocare il Gestore entro 15 (quindici) gg.; in tale se-	
	de il Gestore esporrà le proprie controdeduzioni congiuntamente ad eventuali	
	servizi in compensazione.	
	EGATO, con cadenza trimestrale, determina le eventuali detrazioni calcolate	
	secondo la quantificazione di risorse relative alle specifiche contestazioni co-	
	me da computi metrici approvati.	
	Le contestazioni di cui ai punti B, C, D, E, a pena di decadenza, devono esse-	
	re sottoposte alla Consulta che, in caso di presa d’atto ,le trasmette ad Egato	

	per le penali di cui sotto:	
	- Prima segnalazione: fino a euro 2.000 (duemila) duemila, a seconda della	
	gravità;	
	- Seconda segnalazione: il doppio di quanto comminato per la prima;	
	- Terza segnalazione: il triplo di quanto comminato per la prima;	
	Dalla quarta segnalazione: Egato convoca di urgenza il Gestore ed il Comune	
	coinvolto per una disamina congiunta atta alla risoluzione definitiva della	
	problematica.	
	E' facoltà di Egato convocare le parti anche a partire dalla prima contestazio-	
	ne; l'applicazione delle trattenute/penali non potrà comunque mai interrompe-	
	re o ritardare il pagamento del corrispettivo a favore del gestore.	
	E' facoltà della Consulta richiedere, prima della presa d'atto, memoria difen-	
	siva al Gestore e comunque è obbligatorio, a pena di improcedibilità	
	dell'applicazione della trattenuta/penale, richiedere il contraddittorio al Gesto-	
	re stesso dalla seconda segnalazione.	
	Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti	
	inadempimenti, superi cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo	
	contrattuale su base annuale, il presente Contratto si riterrà risolto senza ne-	
	cessità di previa diffida e messa in mora.	
	Quanto sopra trova applicazione fino all'approvazione del redigendo 'Disci-	
	plinare Controlli e Penalità' di cui al precedente art. 39.	
	Capo IX	
	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Art. 43 Risoluzione del contratto	
	L'interruzione immotivata del Servizio per una durata superiore a 5 (cinque)	

	giorni lavorativi consecutivi per colpa imputabile esclusivamente al Gestore,	
	nonché la grave o reiterata violazione dei codici di comportamento di cui al	
	precedente art. 36 bis, comporta la risoluzione del Contratto.	
	Nel caso di risoluzione di cui al precedente comma, che avverrà tramite co-	
	municazione scritta tramite PEC, l’Autorità avvia le procedure per un nuovo	
	affidamento del servizio. Resta fermo l’obbligo del Gestore di prosecuzione	
	del Servizio.	
	Ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, commi 6 e 7, del D.L. n. 1/2012 e dal-	
	le altre norme vigenti in materia, il Gestore è tenuto a comunicare all’Autorità	
	tutti i dati relativi al Servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.	
	Capo X	
	GESTIONE DEL CONTRATTO	
	Art. 44 Interpretazione del Contratto	
	Il presente Contratto dovrà essere interpretato nel modo più favorevole agli	
	utenti, riconoscendo al Servizio la preminente funzione sociale.	
	Art. 45 Foro competente	
	Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferi-	
	te in via esclusiva alla competenza del Foro di Imperia.	
	In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, il Gestore si im-	
	pegna a dare piena esecuzione al presente Contratto.	
	Capo XI	
	CLAUSOLE FINALI	
	Art. 46 Adeguamenti contrattuali in ottemperanza a provvedimenti A-	
	RERA	
	Ogni modifica o novazione in ordine alla natura e alla struttura dei Contratti	

	di Servizio, agli standard e alla qualità dei servizi, agli strumenti di regolazio-	
	ne e controllo, alle regole tariffarie e agli strumenti di tutela degli utenti, che	
	verrà introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	
	(ARERA), verrà recepita dal presente Contratto, previa integrazione da sotto-	
	scrivere tra le parti, senza che il Gestore possa obiettare o vantare alcunché.	
	In particolare, il presente contratto verrà integrato sulla base del contratto tipo	
	eventualmente deliberato da ARERA per il servizio oggetto del presente con-	
	tratto.	
	Art. 47 Divieto di cessione del Contratto	
	Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena	
	l'immediata risoluzione dello stesso. La cessione non è in ogni caso opponibi-	
	le all'Autorità.	
	Art. 48 Modalità delle comunicazioni	
	Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative	
	all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:	
	a) per il Amaie Energia e Servizi Srl: PEC: amaieenergia@pec.it	
	b) per EGATO: PEC: comune.sanremo@legalmail.it	
	Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità,	
	ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.	
	Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate	
	con le medesime modalità di cui al comma 1.	
	Art. 49 Forma del contratto, Spese contrattuali di registrazione e tributi.	
	Il presente contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta di-	
	gitalmente.	
	Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specifi-	

	catamente previsto dalle norme nazionali.	
	Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R.	
	n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri	
	sono a totale carico del Gestore.	
	Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio	
	sono a carico del Gestore.	
	Art. 50 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali	
	Il Gestore, nell'espletamento delle attività affidategli, è tenuto ad assicurare la	
	riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi non-	
	ché a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza, in conformità ai prin-	
	cipi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii. (T.U	
	sulla Privacy) nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità.	
	Le Parti rinviando ad apposito e distinto atto la nomina, da parte dell'Autorità	
	in qualità di Titolare del trattamento dati, del Gestore quale Responsabile e-	
	sterno del trattamento dati.	
	Art. 51 Condizione sospensiva risolutiva	
	Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto di servizio si ri-	
	solve in caso di diniego definitivo della richiesta di iscrizione o di revoca	
	dell'iscrizione, da parte dell'ANAC, nell'Elenco delle amministrazioni aggu-	
	dicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti	
	nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del	
	Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.	
	Avverandosi la suddetta condizione risolutiva, l'Autorità ne dà comunicazio-	
	ne al Gestore a mezzo posta elettronica certificata; ai sensi dell'art. 1360 del	

	Codice Civile. Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno di ricevimen-	
	to della comunicazione da parte del Gestore. Al verificarsi della condizione	
	risolutiva, non spetta al Gestore alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento al-	
	lo stesso di quanto dovuto per le attività svolte fino al giorno della risoluzio-	
	ne.	
	Art. 52 Disposizioni finali.	
	Le spese occorrenti per la redazione e registrazione del presente atto sono a	
	totale carico del Gestore, senza diritto di rivalsa. Il presente atto nativo digita-	
	le, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è sotto-	
	scritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005	
	(CAD) dalle Parti in epigrafe ed è, pertanto, soggetto a registrazione telemati-	
	ca, in attuazione, altresì, della deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del	
	11/06/2021, esecutiva, avente ad oggetto <i>‘Stipulazione contratti da remoto in</i>	
	<i>modalità sincrona. Disciplina operativa. Aggiornamento relativo ai contratti</i>	
	<i>in forma privata semplice’</i> . A fini fiscali si dichiara che al presente atto si ap-	
	plica l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.	
	26/04/1986, n. 131. L'imposta di bollo, a cui il presente atto è soggetto sin	
	dall'origine, viene assolta in modalità telematica, ai sensi del DM 22 febbraio	
	2007, in misura forfettaria pari a Euro 45,00 (quarantacinque virgola zero ze-	
	ro), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis 1. della Tariffa Parte Prima allegata al	
	DPR. n. 642/1972 e s.m.i. Il presente atto, composto da ottantatre facciate per	
	intero oltre ventidue righe di questa ottantaquattresima facciata sino a qui,	
	omesso l'allegato ben noto, è stato letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
	dalle 'Parti' e viene chiuso alle ore XX:XX.	
	Sanremo, addì quattordici febbraio duemilaventidue.	



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

Prot. n./P/2022/ 2258 MR/gfg/ja

PEC

Prec. n.

(citare nella risposta)

Allegati: -

Imperia, 31.1.22

Al Comune di Sanremo

Capofila di Bacino

E, p.c.

Ai Comuni di:

Badalucco

Baiardo

Castellaro

Ceriana

Cipressa

Civezza

Costarainera

Molini di Triora

Montalto-Carpasio

Pietrabruna

Pompeiana

Riva Ligure

San Lorenzo al Mare

Santo Stefano al Mare

Taggia

Terzorio

Triora

PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti, 147 – 18100 Imperia
Tel. 0183.7041 – Fax 0183.704318/704344
PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it
www.provincia.imperia.it
C.F. 00247260086

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail di struttura
Orario al pubblico

Ing. Michele Russo
ambiente.rifiuti@provincia.imperia.it
dal lunedì al venerdì - ore 8:30/12:30
lunedì e mercoledì - ore 14:30/16:30

C_I138 - - 1 - 2022-01-31 - 0009557



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

OGGETTO: Disciplinare tecnico per la gestione dei servizi di igiene urbana relativamente ai comuni di Sanremo, Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora. - ESPRESSIONE PARERE DI COMPATIBILITA' RISPETTO AL PIANO DELL'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI.

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 22 marzo 2018 è stato approvato definitivamente il Piano dell'Area Omogenea imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti adeguando lo stesso alle prescrizioni formulate in sede di VAS Regionale e approvazione definitiva;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 15 marzo 2021 è stata approvata la modifica del Piano dell'Area Omogenea Imperiese, così come predisposta negli atti redatti dalla competente Segreteria Tecnica Provinciale, modificando i confini dei due Bacini definitivi Imperiese e Sanremese, trasferendo i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabruna dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo Sanremese;

Considerato che i Comuni capofila di bacino, una volta predisposto il capitolato per la gestione del servizio, devono inviare lo stesso alla Segreteria Tecnica Provinciale d'Ambito affinché quest'ultima si esprima sulla compatibilità del documento agli indirizzi indicati nel Piano d'Area;

Vista la nota n. 1504 del 24.01.2022 con la quale il Comune di Sanremo, in qualità di Comune capofila di bacino, ha trasmesso copia del Disciplinare tecnico per la gestione dei servizi di igiene urbana relativamente ai comuni di: Sanremo, Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora;

Preso atto che i documenti trasmessi riguardano l'affidamento del servizio di gestione per il periodo dal 2022 al 2037.

Considerato che il disciplinare del servizio prevede all'art. 1 che "Sono **esclusi** dalla prestazione i rifiuti speciali che, per quantità e/o qualità non siano dichiarati e/o considerati assimilati ai rifiuti urbani dai Regolamenti Comunali. Sono altresì esclusi dal normale circuito della raccolta urbana i rifiuti da imballaggi terziari di qualsiasi natura. Ciascun Comune si riserva di modificare in qualsiasi momento il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani senza che ciò comporti richiesta alcuna o riconoscimento economico da parte del Gestore dove vi siano modifiche



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

impattanti sul servizio o sull'onerosità della gestione del servizio stesso, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio stesso."

Dato atto che tale approccio normativo è stato completamente superato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha introdotto all'art. 183 del D.Lgs 152/2006 un nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, eliminando la previsione di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità da effettuare su base regolamentare comunale, e stabilendo, invece, a livello nazionale sia l'elenco di tali rifiuti (contenuto nell'allegato L-quater), sia le attività produttive equivalenti ad utenze non domestiche, coinvolte in tale casistica (individuate nell'allegato L-quinques), stabilendo altresì che tali disposizioni si applichino a partire dal 1 gennaio 2021, con la conseguenza che la competenza comunale relativa alla assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani risulta decaduta a partire dalla medesima data;

Per quanto sopra esposto, vista tutta la documentazione trasmessa, si **esprime parere di compatibilità al Piano d'Area di cui alla D.C.P. n°17/2018 e D.C.P. n°12/2021** per il nuovo progetto "Servizio gestione dei servizi di igiene urbana" **condizionato all'obbligatoria revisione, prima dell'avvio del servizio, dell'art. 1 del disciplinare di servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 116/2020.**

Oltre quanto sopra espresso, per puro spirito di collaborazione, si ritiene di porre l'attenzione sui seguenti aspetti non vincolanti rispetto al parere di compatibilità:

Art. 4 - obiettivi: Per il raggiungimento degli obiettivi è stata indicata la "D.G.R. 1457 del 21/11/2014 o altre successive vigenti durante l'esecuzione del servizio". Avendo la Regione già emesso successive D.G.R. di aggiornamento/modifica delle modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, si suggerisce di aggiornare tale articolo con le ultime modifiche regionali;

Art. 6.1 Raccolta a domicilio o a chiamata: si suggerisce di valutare l'opportunità di effettuare il servizio dedicato della frazione verde "a titolo gratuito" e non "a pagamento", al fine di evitare che tale frazione finisca per essere conferita in modo non conforme (o addirittura abbandonata). Eventualmente si suggerisce di valutare attentamente l'opportunità di far conferire gli scarti vegetali (verde), anche solo per piccoli quantitativi, all'interno dei contenitori della raccolta della frazione organica anche alla luce del fatto che il futuro impianto unico provinciale, attualmente in fase di gare, prevede la ricezione, trattamento e valorizzazione della frazione organica ed verde.

Art. 7 - gestione dei centri di raccolta: nell'articolo si fa riferimento ai C.d.R. autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. richiamando poi, sempre allo stesso articolo, il rispetto di quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. Sarebbe meglio differenziare chiaramente le diverse tipologie di C.d.R. rispetto alle due normative richiamate. Occorrerebbe comunque aggiungere, laddove si richiamano gli obblighi del Gestore, il rispetto di quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi provinciali relativamente ad ogni singolo C.d.R. Si suggerisce infine, alla luce delle esperienze passate, di fissare un termine perentorio (indicando una data certa)



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

entro il quale dovranno essere comunicati tutti i dati necessari per l'espletamento delle incombenze richiamate (MUD, Censimento Rifiuti, tariffa).

Art. 8.5 - pulizia di caditoie e griglie e pozzetti: si suggerisce di indicare la pulizia delle cunette e spurgo caditoie quale obbligatorio nel caso di "allerta rossa". In alternativa si suggerisce di prevedere comunque che vi sia un controllo sull'efficienza in previsione di una "allerta rossa".

Considerazioni di carattere generale:

- Si suggerisce di far effettuare, periodicamente, delle campagne merceologiche, sia sul rifiuto indifferenziato che sulle frazioni differenziate, al fine di avere la duplice finalità: sia di controllo di qualità sia in relazione al calcolo del Trir (Tasso di Riciclaggio);
- laddove vengano richiesti dati in formato elettronico e/o digitale, si suggerisce di indicare il formato con il quale il dato stesso deve essere restituito (es. .xls, .doc, .dwg, ecc ecc);

L'ufficio rimane a completa disposizione per ogni attività di coordinamento si dovesse rendere necessario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE**
(Ing. Michele Russo)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93